

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

## XXIII.

## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Congedo* — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera in accompagnamento di un progetto di legge sull'aggregazione dei comuni di Paderno, Fasolato, Castelveide, Assolero e Bordolano al mandamento di Casalbuttano, provincia di Cremona* — *Comunicazione del risultato della votazione per la nomina di sei Senatori chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sulle condizioni del comune di Firenze* — *Votazione di ballottaggio per la nomina di un Senatore a compimento della Commissione pel monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II, e votazione libera per la nomina del sesto membro mancante alla Commissione per l'inchiesta sulle condizioni del comune di Firenze* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Maggiore spesa pel compimento della galleria del colle di Tenda; 2. Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia; 3. Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali; 4. Nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane* — *Discussione del progetto di legge: Bonificazione dell'agro romano* — *Dichiarazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore, e del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione dell'art. 1* — *Emendamento all'art. 2, proposto dal Senatore Plezza* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Plezza* — *Considerazioni del Senatore Tommasi* — *Emendamento proposto dal Senatore Pantaleoni, accettato dal Relatore e dal Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione dell'art. 2 emendato* — *Variante e soppressione proposta dal Ministro all'art. 3, accettata dal Relatore colla sostituzione di un ordine del giorno* — *Proposta soppressiva del Senatore Devincenzi combattuta dal Relatore* — *Replica del Senatore Devincenzi* — *Considerazioni del Senatore Torelli, della Commissione, in sostegno dell'art. 3* — *Dichiarazione del Ministro e sua proposta di modificazione all'articolo 3* — *Nuove considerazioni e dichiarazioni del Relatore* — *Nuovo articolo proposto dal Senatore Devincenzi, combattuto dal Relatore e dal Ministro* — *Ritiro dell'articolo proposto dal Senatore Devincenzi, e sostituzione di un'aggiunta all'articolo proposto dalla Commissione, combattuta dal Ministro* — *Nuove considerazioni del Senatore Devincenzi a sostegno della sua aggiunta, combattuta dal Relatore* — *Schiurimento del Senatore Devincenzi* — *Proposta del Senatore Cannizzaro accettata dal Senatore Devincenzi* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Approvazione dell'art. 3 emendato, dell'art. 4 e dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione* — *Emendamento proposto dal Senatore Pantaleoni all'art. 5, accettato dalla Commissione* — *Osservazione del Ministro ed emendamento da lui proposto ed accettato dal Senatore Pantaleoni e dalla Commissione* — *Approvazione dell'art. 5, emendato* — *Osservazioni del Ministro all'art. 6* — *Modificazioni proposte dal Relatore* — *Considerazioni del Senatore Devincenzi cui risponde il Relatore* — *Spiegazione chiesta dal Senatore Pantaleoni fornita dal Ministro* — *Replica del Senatore Pantaleoni* —

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

*Proposta del Relatore accettata dal Senatore Pantaleoni e dal Ministro — Osservazioni del Senatore Devincenzi, cui rispondono il Ministro ed il Relatore — Approvazione dell'art. 6 — Presentazione di un progetto di legge per la spesa occorsa per i funerali di S. M. Vittorio Emanuele in Roma, dichiarato d'urgenza dietro domanda del Ministro dell'Interno — Ripresa della discussione — Approvazione degli articoli dal 7 al 14 inclusivi — Modificazione proposta dai Senatori Caracciolo di Bella e Tabarrini all'art. 15 — La proposta del Senatore Tabarrini è approvata — Modificazione proposta dal Ministro e dal Senatore Devincenzi all'art. 16 — Approvazione dell'art. 16, emendato — Aggiunte proposte dal Senatore Devincenzi, e dal Relatore all'art. 17 — Parole del Senatore Devincenzi in appoggio della sua modificazione, accettata dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'art. 17, emendato — Proposta del Senatore Devincenzi, di soppressione dell'art. 18, combattuta dal Relatore — Proposta del Senatore Devincenzi di un nuovo articolo — Considerazioni del Senatore Mauri — Replica del Senatore Devincenzi, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Senatore De Cesare — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuova redazione dell'art. 18, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Caracciolo di Bella, di rinvio dell'articolo alla Commissione, accettata — Presentazione di due progetti di legge; il primo per conversione in legge del R. decreto 26 luglio 1877, N. 4009, Serie 2, col quale si approva la convenzione addizionale pel servizio marittimo fra Brindisi e Taranto, con prolungamento senza sussidio a Catania e Messina; il secondo per autorizzazione di maggiori spese pel completamento del concorso dello Stato accordato alle provincie di Chieti e Teramo nella costruzione del ponte sul fiume Pescara presso Villanova — Proclamazione del risultato delle votazioni per la nomina dei membri per la Commissione d'inchiesta sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze e per la Commissione del monumento alla gloriosa memoria del Re Vittorio Emanuele.*

La seduta è aperta alle 2 40.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

#### Atti diversi.

Il Senatore Caccia domanda un congedo di dodici giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Ho ricevuto dal Vice-Presidente della Camera dei Deputati il seguente dispaccio:

Roma, addì 19 maggio 1878.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta del 18 corrente, concernente: Aggregazione dei comuni di Paderno, Fasolaro, Castelverde, Assolaro e Bordolano, al mandamento di Casalbuttano,

provincia di Cremona; pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

*Il Vice-Presidente della Camera dei Deputati*  
MAUROGONATO.

A S. E.

*il Presidente del Senato del Regno.*

Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora comunico al Senato il risultamento della votazione fattasi per la nomina dei sei membri per la Commissione d'inchiesta sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze.

Numero dei votanti 96.

Maggioranza . . . 49.

Il Senatore Lampertico ebbe voti 70

» Torre . . . » 65

» Saracco . . . » 54

» Brioschi . . . » 53

» Verga Carlo . . » 52

Questi cinque hanno ottenuto la maggioranza.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1877

Quindi vengono i signori Senatori:

Jacini . . .	ebbe voti	32
Casati . . .	»	31
Verga (senza nome). »	»	16
Tanari . . .	»	15
De Filippo . . .	»	10
Cavallini . . .	»	8
Martinelli . . .	»	8
Serra F. M. . . .	»	7
Caracciolo Di Bella .	»	7
Cossilla . . .	»	7

Devesi procedere alla nomina di un altro Senatore a compimento della detta Commissione.

Il Senato sa che la votazione è libera.

Oltre a ciò, occorre la votazione di ballottaggio tra i signori Senatori Cadorna Raffaele e Finali, per la nomina di uno di essi a compimento della Commissione pel monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.

Debbono essere state distribuite ai signori Senatori due schede, una verde e l'altra turchina. I Signori Senatori sono pregati di scrivere nella scheda verde il nome dell'uno e dell'altro di questi due Senatori, fra i quali pende ballottaggio; e nella scheda turchina il nome di un solo Senatore pel compimento della Commissione sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.

#### Approvazione per articoli di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per approvazione di *Maggiore spesa pel compimento della galleria del Colle di Tenda.*

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge il progetto di legge:

(V. *infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola per la discussione generale, si procede alla discussione speciale.

Leggo l'articolo I.

#### Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 1,200,000 pel compimento della galleria attraverso il Colle di Tenda, affine di assicurare la continuità delle comunicazioni per la strada nazionale da Cuneo al mare Mediterraneo.

Se nessuno chiede la parola su quest' art. I, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

#### Art. 2.

La detta somma sarà aggiunta per lire trecentomila (300,000) al capitolo 65 del bilancio 1878 pei lavori pubblici, e le rimanenti L. 900,000 verranno ripartite nei bilanci 1879, 1880 e 1881 in aggiunta delle rate da comprendersi in forza dell'altra legge del 21 aprile 1872, numero 774.

(Approvato.)

Si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Viene all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: *Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in Provincia di Brescia.*

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge il progetto:

(V. *infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

#### Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 200,000 per compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale, da Ponte di Legno a Valle Mala e da Valle Mala al confine Tirolese.

(Approvato.)

#### Art. 2.

La detta somma sarà aggiunta per metà al capitolo 195 del Bilancio 1878 pei Lavori Pubblici, e per l'altra metà sarà fatto stanziamento in apposito capitolo nel successivo Bilancio 1879.

(Approvato.)

Si procederà poi allo scrutinio segreto anche per questa legge.

Segue il progetto di legge intitolato: Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali.

Si dà lettura del progetto di legge:

#### Articolo unico

È autorizzata la spesa di lire quattrocentonovantacinquemila settecentoventi (495,720) da iscriversi in appositi capitoli del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per la ricostruzione di alcuni ponti in varie strade nazionali, da ripartirsi come appresso:

#### *Sul Bilancio 1878.*

Pel ponte sul Cordevole . . . . .	L.	20,000
Pel ponte sul Ruinian . . . . .	»	20,000
Pel ponte sul torrente Santa Caterina dei Pittinuri . . . . .	»	20,000
Pel ponte sul San Giovanni . . . . .	»	40,000

#### *Sul Bilancio 1879.*

Pel ponte sul Cordevole . . . . .	L.	80,000
Pel ponte sul Ruinian . . . . .	»	33,000
Pel ponte sul San Giovanni . . . . .	»	100,000
Pel ponte sul torrente Santa Caterina dei Pittinuri . . . . .	»	33,000

#### *Sul Bilancio 1880.*

Pel ponte sul Cordevole . . . . .	L.	46,120
Pel ponte sul San Giovanni . . . . .	»	40,000
Pel ponte sul Cismon . . . . .	»	63,600
Totale . . . . .	L.	<u>495,720</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di progetto di legge composto di articolo unico, sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge segnato col N. 15 « per nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane », così concepito:

#### Articolo unico.

I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, proro-

gati con altre leggi del 7 giugno 1876, n. 3125, e del 30 maggio 1877, n. 3850, sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1879.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, essendo questo progetto di legge composto di un articolo unico, sarà parimenti a suo tempo votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge sul bonificamento dell'Agro romano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge segnato col N. 6, relativo al bonificamento dell'Agro romano.

Prego l'on. Commissione a prendere posto al suo banco.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto del Senatore Salvagnoli.

#### Art. 1.

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della nazione, sarà intrapresa, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'Agro romano.

#### Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciacappe, delle rive dell'Almone, dei bassi fondi di Pantano e di Baccano;

b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo.

#### Art. 3.

Sarà redatto dal genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche. Questo piano sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera a dell'articolo 2.

Lo stesso ufficio del Genio civile studierà

un piano regolatore di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dell'articolo 2.

Art. 4.

Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatori fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:

a) Di fare e mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

b) Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

Art. 5.

Il numero e i confini di questi consorzi e i rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati dal genio civile insieme al piano regolatore per tutti gli effetti di questa legge.

Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificazione e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Questa Commissione provocherà le disposizioni del Governo per tutti gli altri lavori di bonificazione da eseguirsi in conformità alla presente legge dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera *b* dell'articolo 2, dovunque non provvede l'articolo 3.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 7.

Il bonificazione di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2, sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla provincia, per un quarto dai comuni interessati.

Art. 8.

I proprietari delle terre esistenti nei peri-

metri dei bonificamenti indicati all'articolo 7 concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificazione. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'articolo 7.

Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

Art. 11.

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

Art. 12.

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

Art. 13.

Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministra-

zione e la sua presidenza e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

#### Art. 14.

Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

#### Art. 15.

Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge.

#### Art. 16.

La Commissione idraulico-economica dovrà ogni biennio presentare la relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificamento.

#### Art. 17.

Con apposita legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa di bonifica contemplata dalla presente legge.

#### Art. 18.

Con la legge stessa sarà determinato in quali casi ed in quale misura lo Stato, la provincia ed i comuni abbiano a concorrere anche per le opere di cui alla lettera *b* dell'art. 2.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa oltre alla discussione speciale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Forse l'on. Segretario

avrebbe potuto leggere il progetto della Commissione, perchè fu concordato, meno piccole differenze, col signor Ministro. Ad ogni modo citerò gli emendamenti articolo per articolo.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se acconsente che la discussione venga aperta sopra il progetto della Commissione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la discussione sul progetto della Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto della Commissione:

#### Art. 1.

Per provvedere al miglioramento igienico della città e campagna di Roma, e nell'interesse della nazione, sarà intrapresa, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, la bonificazione dell'Agro romano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato.)

#### Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, delle rive dell'Almone, dei bassi fondi di Pantano e di Baccano, e di qualunque altro luogo richiedesse lavori d'indole straordinaria;

b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo nel resto del territorio.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Io approvo in questo articolo l'alinea *a*; mi sembra troppo vago e troppo vasto l'alinea *b*.

Questo alinea dice: L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo, nel resto del territorio ».

Io non capisco come sarà possibile, senza una spesa ingentissima, allacciare tutte le sorgive

e tutti gli scoli di un territorio così accidentato come è quello dell'Agro romano: credo anzi che sarà assolutamente impossibile. In molti casi poi, ancorchè fosse possibile, sarà meno conveniente, perchè vi saranno molti luoghi in cui dei piccoli bacini potranno essere risanati coll'aggiungervi della terra o coll'aprire un piccolo canale che abbia sfogo in qualche modo, senza che ciò si possa meritare il nome di regolare e completo incanalamento di tutte le acque, ed in tutto il territorio romano.

Si potrà anche rimediare allo stagnamento in piccoli bacini coll'apertura di pozzi che, perforando il tufo, mettano le acque stagnanti in comunicazione cogli strati permeabili inferiori al tufo.

Io credo quindi che sarebbe prudente e più pratico il correggere questo articolo nel seguente modo: « L'allacciamento delle sorgive o la sistemazione degli scoli mediante un regolare incanalamento delle acque nocive alla salute: », ecc. perchè in questo modo si lascia libero alla Commissione che deve preparare i progetti delle opere, di adottare quel sistema di risanamento che può tornare più conveniente anche per la spesa combinata colla salute; invece che, se noi gli diamo per ordine scritto nella legge l'obbligo di non usare altro mezzo di risanamento che il regolare e completo incanalamento di tutte le acque, delle sorgive come degli scoli, noi andremo incontro a delle difficoltà grandissime e a spese esorbitanti.

Poichè, come dico, l'Agro romano, così accidentato come è, con un sottosuolo in gran parte di tufo, richiederà in certe località per l'incanalamento spese enormi che non si potranno per adesso sostenere e che potrebbero essere risparmiate adottando altri sistemi.

Io proporrei, ripeto, di cambiare questo alinea in quest'altro:

« L'allacciamento delle sorgive o la sistemazione degli scoli, mediante un regolare incanalamento di tutte le acque nocive alla salute ». ecc.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Plezza probabilmente non ha assistito alla prima discussione tenuta in quest'Aula sopra questo soggetto, nella quale fu sviluppato l'insieme del concetto che presiede a

questo progetto di bonificazione dell'Agro romano.

Ora io ripeterò in brevissime parole che le opere contemplate alla lettera *b* non riguardano punto il Governo, nè lo Stato.

Lo Stato non ha altro compito nelle opere contemplate alla lettera *b* che di comprenderle nel piano regolatore che deve dirigere tutto il sistema delle bonifiche.

C'è qui un sottinteso, del quale si dà un cenno, secondo la proposta della Commissione, nell'articolo 3, cioè gli studi che sono stati fatti dalla Commissione nel 1870. Secondo le conclusioni che per essi apparvero evidenti a tutti gli uomini competenti nella materia che la componevano, il progetto di bonificazione è duplice.

Una parte consiste nei lavori contenuti alla lettera *a*, che eseguisce lo Stato con un dato concorso delle Province e del Comune.

L'altra parte consiste nei lavori contenuti nella lettera *b*, i quali non sono punto a carico dello Stato, ma sono a carico dei consorzi, che devono compierli per conto loro e a loro carico.

Quella parola *sottosuolo* che vorrebbe eliminare l'onorevole Plezza, è adoperata perchè risponde alle condizioni speciali della campagna romana.

Io non vorrei qui tediarvi il Senato, ritornando sopra una descrizione già fatta altra volta: io la raccoglierò in brevissime parole.

Quello che peggiora, anche nei luoghi non propriamente paludosi, le condizioni della campagna romana sopra quelle di ogni altra terra in condizioni ordinarie, sono le acque infiltrate o perdute attraverso ai terreni vulcanici. Queste vanno più o meno lentamente a trovare la loro uscita là dove incontrano uno strato meno permeabile. Generalmente ciò avviene per mezzo di sorgive che scaturiscono sul fianco dei colli a una certa altezza normale sul livello del mare. Queste sono tante e così ripetute che per la formazione di una quantità infinita di acquitrini, sebbene in proporzione milionesima, per la loro moltitudine producono un'azione affatto deleteria sulla campagna. È perciò che in questo progetto si è creduto necessario di occuparsene e menzionare non solo le acque di soprasuolo, quelle di scolo ordinario, ma di regolare, facendo particolare menzione di questa condizione speciale dell'Agro romano, anche quelle del sottosuolo. Se invece si so-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

stituisse la dicitura che propone l'onorevole Senatore Plezza, vale a dire: *nocive alla salute*, sarebbe una espressione troppo vaga.

Quali sono le acque nocive alla salute? Sarebbe molto difficile di stabilire il criterio per l'applicazione pratica di questa indicazione.

Invece, quando è detto che si devono raccogliere tutte le acque del soprasuolo, si accenna a quelle disposizioni che ovunque nell'ordinare e bonificare una terra rientrano nelle condizioni idrauliche ordinarie; quando si dice delle acque del sottosuolo, si accenna alla condizione speciale dell'Agro romano.

Per queste ragioni pregherei l'onor. Senatore Plezza a non insistere sulla sua proposta, tanto più in quanto che egli dalle mie parole può essere convinto che non v'ha in giuoco verun interesse dello Stato.

Su questo punto può l'onor. Senatore Plezza rimanere tranquillo che il Governo non avrà da intraprendere quest'opera esso stesso, ma solo spetta a lui il dare le norme principali per condurla. La formola da noi adottata risponde meglio alle condizioni dell'Agro romano ed accenna a un effetto più preciso e più pratico per il suo bonificamento.

Senatore PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PLEZZA. Io non ho difficoltà, di fronte alla istanza di un Ufficio che ha studiato a fondo questo progetto di legge, di ritirare il mio emendamento. Credo però che se ne debba prendere atto, perchè se si conservi l'articolo nella sua integrità come è scritto nel progetto della Commissione, io temo che possa suscitare delle gravi questioni nei consorzi, e condurre anche a delle difficoltà pratiche di esecuzione. Perchè il consorzio possa agire, bisogna che la legge stabilisca un'opera praticamente possibile. Ora, io credo che l'incanalamento perfetto di tutti gli scoli, e di tutte, senza eccezione, le sorgive di un territorio accidentato ed in gran parte tufaceo come è l'Agro romano, sia opera inesequibile.

Ogni proprietario, costretto ad entrare in consorzio, può uscir fuori a dire: nel mio fondo v'è bisogno di fare un incanalamento, voi siete obbligato a farlo, dunque fatelo qualunque sia la spesa e il lavoro. Io credo che possono nascere delle difficoltà grandissime e

che ne nasca un incaglio nell'esecuzione della legge.

Io del resto non conosco abbastanza l'Agro romano nè sono abbastanza profondo su questa materia come lo è l'onorevole Vitelleschi, nato nel paese e che lo ha con amore del pubblico bene studiato. Io quindi ritiro il mio emendamento.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Ora che l'onorevole Plezza ha rinunciato alla modificazione da lui proposta sarebbe superfluo ch'io prendessi la parola; credo però opportuna qualche breve osservazione a sostegno di quanto ha detto l'onorevole Vitelleschi; cioè che nel bonificamento di quei terreni che sono fomite, sorgente di malaria, l'acqua dei sottosuoli merita molto maggior considerazione che l'acqua dei soprasuoli, per la ragione semplicissima che la scienza e l'esperienza hanno provato solennemente che il gran fomite dei miasmi, delle virulenze animali, o altro che si voglia dire, ha la principale sua origine nell'acqua dei sottosuoli. Noi abbiamo esempi numerosissimi di bonificamenti di paludi od altro; ma dove non si sono asciugati i sottosuoli, si è sempre tornato da capo.

In Sardegna, per esempio, i luoghi di malaria non si scorgono, poichè il terreno è asciutto da per tutto; la malaria è motivata esclusivamente dalle correnti sotterranee.

Quindi la questione dei sottosuoli è importantissima, e per conseguenza convengo pienamente con la Commissione che quest'articolo che riguarda i sottosuoli è l'articolo più interessante che ci sia nella legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola solamente per pregare l'onorevole Relatore di fare, se crede, una piccolissima modificazione di dizione per la chiarezza dell'articolo secondo; questo dice:

« La bonificazione dovrà comprendere:

« a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni di Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, delle rive dell'Almone ecc. ».

Confesso che due volte leggendolo, mi è parso

si volesse dire il prosciugamento delle rive dell'Almone, il che naturalmente non può essere; quindi vorrei pregare la Commissione di correggere l'articolo nel seguente modo:

« La bonificazione dovrà comprendere:

« a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, e di quelle delle rive dell'Almone ecc. », oppure, se credesse meglio di togliere la virgola dopo la parola Stracciapappe e porvi una *e* che congiungesse dicendo: *le paludi di Stracciapappe e delle rive dell'Almone*, perchè allora naturalmente si capirebbe che si parla del prosciugamento delle paludi.

Non è affare che di dizione, del resto convergo intieramente con quello che han detto e l'onorevole Relatore e l'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io non avrei alcuna difficoltà di togliere la parola *rive*.

Lungo il corso dell'Almone sono per la bassura frequenti impaludamenti che non si possono chiamare nè stagno nè palude, ma che pur bisogna indicare. Se la dizione adottata spiace all'onor. Senatore Pantaleoni, si potrebbe dire dopo la parola *Stracciapappe* « *dei bassi fondi dell'Almone, di Pantano, ecc.* ».

PRESIDENTE. Dunque ella vorrebbe omettere le parole « *delle rive* » e dire invece « *delle paludi di Stracciapappe, dei bassifondi dell'Almone di Pantano e di Baccano* ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Sì, signore.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta l'emendamento?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo emendato:

#### Art. 2.

La bonificazione dovrà comprendere:

a) Il prosciugamento delle paludi e degli stagni d'Ostia e di Maccarese e del lago dei Tartari, delle paludi di Stracciapappe, dei bassifondi dell'Almone, di Pantano e di Baccano;

b) L'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, comprese quelle del sottosuolo.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 3.

Sarà redatto dal genio civile governativo entro due anni dalla pubblicazione di questa legge il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche. Questo piano sarà approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere del Consiglio superiore.

Esso dovrà comprendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'articolo 2.

Lo stesso ufficio del genio civile studierà un piano regolatore di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dell'articolo 2.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola PRESIDENTE. Ha la parola

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sono indotto a proporre a questo art. 3° una variante, e nello stesso tempo a domandare la cancellazione di un periodo. La variante di forma sarebbe che invece di dire: *sarà presentato dal Governo*, fosse detto: *il Ministro dei Lavori Pubblici farà preparare un progetto*, non essendo determinato a chi debba farsi questa presentazione. La soppressione che io chiederei, e nella quale spero vorrà convenire l'on. Relatore, è quella dell'inciso: *valendosi degli studi fatti dalla Commissione per il bonificamento dell'Agro romano, istituita con decreto reale nel 1870. La Commissione del 1870 fu nominata dal Governo; è ben naturale quindi che il Governo si serva degli studi che egli stesso ha ordinato. Dichiaro che a mio avviso gli studi sono tali, in via di massima, che il Governo non ha di meglio a fare che valersene quali sono. Ma non parmi troppo conveniente che una legge venga a stabilire precettivamente al Governo che si serva di questi e non di altri studi, mentre poi la legge generale gli impone di sentire i Consigli tecnici quando si presenteranno i progetti esecutivi, e mentre potrebbe pure accadere che in qualche caso il Consiglio superiore dei lavori pubblici trovasse opportuno d'introdurre modificazioni; non parmi, dico, troppo conveniente che in queste condizioni della legislazione comune si venga con una legge speciale a fare un accenno di tale natura, e quasi a prescrivere che il Governo si valga di un dato progetto.*

Pertanto, mentre nella sostanza non ho al-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

cuna obbiezione a fare, preferirei almeno per la questione di forma che si lasciassero fuori le parole che ho indicate.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relat.* Ho accennato nella Relazione le ragioni che avevano indotto a far menzione di questi studi del 1870: l'una, perchè pareva che, insistendo sopra un limite di tempo così ristretto, si dovesse accennare a che degli studi, se non approvati, fossero per lo meno stati già fatti, e tali che rendessero possibile questo limite di tempo; l'altra poi, perchè essendo questa Commissione stata scelta dal Governo e composta delle persone più competenti che fossero in Italia in questa materia, pareva veramente che il supporre tutti questi lavori come non avvenuti, ed il non tenerne nessun conto non fosse utile allo scopo e non fosse, direi, neanche conveniente per riguardo di tutti quelli che vi avevan prestato l'opera loro.

Riconosco non pertanto che l'osservazione fatta dall'on. signor Ministro sulla forma con cui questo pensiero è stato espresso è giusta.

Forse che la parola *valendosi* in quel luogo ha più forza di quello che era mia intenzione di attribuirle.

E perciò proporrei un accomodamento all'on. signor Ministro, che spero mi vorrà concedere, vale a dire di conservare il pensiero togliendo la forma, e ciò si potrebbe fare cambiando l'articolo in un ordine del giorno.

Quindi l'Ufficio Centrale acconsentirebbe a togliere la frase *valendosi anche degli studi* ecc. pregando il signor Ministro ad accettare un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, per facilitare e rendere più speditiva l'esecuzione di questa legge, confida che l'on. signor Ministro dei Lavori Pubblici vorrà tener conto dei lavori eseguiti dalla Commissione governativa del 1870 pel bonificamento dell'Agro romano ».

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Prima di lasciare la parola, mi è d'uopo dichiarare che la Commissione accetta la modificazione proposta all'articolo perchè si dica: « Il Ministro farà compilare » ecc.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Parlerei volentieri dopo l'on. Devincenzi.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Io farei osservare al Senato che dopo tolto quell'inciso: « Valendosi anche degli studi fatti dalla Commissione sul bonificamento dell'agro romano, istituita per regio decreto nel 1870 », inciso, il quale costituisce la prescrizione unica, che si contiene in quest'articolo, bisogna sopprimere addirittura intieramente l'articolo; perchè il dire che sarà il Ministro dei Lavori Pubblici quello che dovrà far eseguire i lavori è affatto inutile dal momento che l'attuazione delle leggi, e così l'esecuzione di qualunque lavoro spetta al potere esecutivo, di guisa che, ripeto, tolta quella prescrizione l'articolo diventa affatto inutile ed io quindi ne propongo la soppressione.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Io faccio notare all'onorevole Senatore Devincenzi che lo articolo 3 non parla già di esecuzione dei lavori, ma dà l'incarico di fare il piano tecnico regolatore; ora, se si toglie questo articolo non si sa più quale dovrà essere questo piano, nè chi dovrà presentarlo.

Ma v'ha di più: in quest'articolo 3, oltre a darsi al Governo l'incarico di presentare il piano, si stabilisce tutto ciò che dovrà essere compreso nel piano medesimo, cioè le opere indicate nella lettera *a*, e il piano di massima per le opere, di cui nella lettera *b* dell'art. 2.

Or bene, se si togliesse l'articolo 3, per questa legge si dovrebbe entro un anno intraprendere la bonificazione dell'Agro romano, ma non si saprebbe su qual progetto, nè come, nè da chi.

Io prego quindi l'onorevole Devincenzi, tenendo conto di queste considerazioni, a non volere insistere nella sua proposta.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Quando si fanno le leggi si deve essere recisi e determinati, acciocchè, specialmente colle leggi nuove, non si venga ad impacciare l'esecuzione di leggi anteriori.

Ora, a me pare che una volta coll'art. 2 si è detto, che i lavori del bonificamento dell'Agro

romano consistono in due ordini di opere, cioè a dire: nel prosciugamento delle paludi e degli stagni, e nell'allacciamento delle sorgive e sistemazione degli scoli, mediante un regolare e completo incanalamento di tutte le acque, la parte esecutiva di queste opere sia necessariamente del Governo. Dice l'onor. Senatore Vitelleschi, che l'art. 3 prescrive al Governo di presentare i progetti. Ma, Dio buono, vogliamo noi istituire un nuovo sistema di amministrazione di modo che quando si fa una strada si abbia a dire: - il Ministero dei Lavori Pubblici faccia il progetto di questa strada - quasi che si potesse affidare ad altri questi compiti?

Si sa benissimo, che quando il potere legislativo, quando una legge stabilisce che si faccia un'opera, l'organo legale, l'ente responsabile dell'esecuzione, l'Amministrazione riunita è il Ministero dei lavori Pubblici. Io non so intendere che cosa aggiunga quest'art. 3 così ridotto alle disposizioni già esistenti; esiste un'amministrazione per l'esecuzione delle opere pubbliche, a meno che non si volesse vincolare il Governo, a meno che non volessimo in questa legge stabilire che il piano regolatore debba essere un certo piano, fatto anteriormente; ma in questo caso io faccio osservare che nè il Parlamento, che non conosce questo piano potrebbe vincolarsi, nè converrebbe vincolare l'opera del Ministro dei Lavori Pubblici in modo che non potesse avere tutta quella libertà che è necessaria che abbia nell'esecuzione di tutti i lavori, e specialmente nell'esecuzione dei lavori idraulici e dei lavori di bonificazione.

Quindi è che io insisto perchè l'articolo 3 sia eliminato dal progetto di legge che discutiamo.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Questa legge comprende disposizioni, diremo speciali, esce dal comune delle leggi che assegnano opere determinate al Governo. E in quest'ultimo caso da me accennato si sottintende che è sempre il Governo che eseguisce le opere; ma qui abbiamo di fronte, ripeto, una condizione speciale; abbiamo opere che fa il Governo colla cooperazione delle Provincie e dei Comuni, opere che il Governo sussidia, ma che poi in realtà sono fatte dai consorzi, ossia dai privati.

Ora, egli è importante che si sappia chi è colui che dà le norme generali, ed è questo

che contempla l'articolo 3; era indispensabile che si sapesse chi dà queste norme generali, anche rapporto a quei lavori che in realtà sono a carico dei singoli possidenti che devono eseguirli. Era possibile che si dicesse: il piano generale di questi lavori che devono essere sostenuti da privati, lo facciano loro ed il Governo poi lo approverà in massima; e invece il Governo ha creduto di fare il rovescio, e la legge dice: il piano regolatore lo faccia il Governo, e poi quando verremo alle singole esecuzioni parziali, allora permetterà ai singoli consorzi di presentare i loro piani speciali per ciascun consorzio, i quali verranno approvati dal Governo.

Vede dunque il signor Senatore Devincenzi che abbiamo qui un complesso di operazioni da fare, il quale esigeva per prima cosa che si stabilisse bene da chi doveva partire il piano regolatore supremo, direi così, poi i piani regolatori delle singole opere parziali.

Per questo io credo assolutamente indispensabile che rimanga questo articolo 3, e la Commissione insiste perchè sia mantenuto.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Ogniqualvolta la Commissione intendesse che il piano regolatore di massima per tutte le opere da farsi dai privati dovesse essere preventivamente fatto dal Governo, l'articolo potrebbe andare benissimo, togliendo via tutte le altre parti, ma se poi la Commissione insistesse di dover mantenere nella sua integrità tutto l'articolo 3, io non potrei convenirne.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io incomincio dal dichiarare che accetto ben volentieri l'ordine del giorno proposto dalla Commissione in sostituzione del periodo che si ometterebbe nell'art. 3 relativo agli studi fatti dalla Commissione del 1870.

Quanto alle osservazioni dell'onor. Senatore Devincenzi, debbo notare che esse hanno un grave peso, in quanto che, introducendo il sistema di precisare chi debba eseguire i pro-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

getti, si verrebbe alla conseguenza che in tutte le altre leggi relative ad opere pubbliche si dovrebbe parimente codesto sistema seguire.

Devo inoltre rilevare, come del resto lo stesso onorevole preopinante osservò nelle ultime sue parole, che l'articolo in discorso comprende due cose affatto distinte; la prima delle quali si riferisce al piano che deve regolare le opere indicate alla lettera *a* dell'art. 2, vale a dire quelle opere per le quali non è affatto necessario introdurre nella legge veruna disposizione, essendo di sua natura sottinteso che, ogni volta si tratti di lavori a farsi dal Governo, esso deve provvedere ai relativi progetti d'arte; e l'altra si riferisce al piano di quelle opere designate dalla lettera *b* dello stesso art. 2, le quali non si debbono eseguire dallo Stato, e per conseguenza non si dovrebbero progettare dal Governo, ove la legge tacesse.

Per questa seconda categoria di opere, il progetto di legge primitivo stabiliva all'art. 18 che con apposita legge si sarebbe determinato in quali casi e in quale misura lo Stato, la Provincia ed i Comuni avessero a concorrere. Siccome però col progetto della Commissione resta soppresso il riferito articolo 18 del primo progetto, ne viene di conseguenza che, non comprendendosi più lo Stato fra gli enti che debbono concorrere alla esecuzione delle opere, questo non avrebbe più che un'azione di tutela, a seconda delle disposizioni della legge comune per la formazione dei consorzi. Or volendosi dalla Commissione che lo Stato si assuma anche quest'altra ingerenza, vale a dire che esso faccia anche il progetto tecnico per la regolarizzazione di massima per queste bonifiche, ne viene di necessità che qualche cosa bisogna rimanga dell'articolo primitivo; per cui per essere, direi, più corretti e stare meglio in corrispondenza con quanto si fece in altre leggi, io proporrei che si dicesse che il Ministero dei Lavori Pubblici farà compilare da una Commissione il piano tecnico regolatore non solo delle opere di bonifica indicate alla lettera *a* dell'art. 2, ma altresì di quelle indicate alla lettera *b* dello stesso articolo, e ciò perchè vi fosse la ragione di essere dell'articolo medesimo.

Spiegherò meglio il mio pensiero.

Quest'articolo attualmente dice che il Governo dovrà far eseguire il piano tecnico regolatore dei lavori delle bonifiche, il quale dovrà com-

prendere tutte le opere indicate alla lettera *a* dell'art. 2.

Ma veramente, come ho detto, non sarebbi bisogno per questo di nessuna prescrizione speciale, perchè, ripeto, s'intende che trattandosi di opere che debbano eseguirsi dal Governo non occorre una disposizione apposita della legge, che commetta al Governo la compilazione de' relativi progetti.

A me dunque, per mantenere la ragione di essere a questo articolo, parrebbe che lo si potesse modificare in modo da esprimere il concetto che il Governo farà compilare il progetto d'arte anche per le opere del 2° capoverso, ed in questo avviso io mi mantengo perchè non capirei un articolo che dicesse solo: « il Governo farà eseguire il progetto tecnico per le opere del 2° capoverso » restando sottinteso che deve fare le altre. È vero che ciò si capisce, ma non toglierebbe nulla, anzi chiarirebbe meglio il pensiero, se si aggiungesse la parola *anche*.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Se il signor Ministro insiste in quella modificazione a cui ha accennato, io non credo sarà difficile alla Commissione di consentirla, visto che in sostanza dice la stessa cosa.

Ma mi occorre di richiamare l'attenzione del Senato sopra la ragione che mi pare che tanto il Senatore Devincenzi quanto lo stesso signor Ministro, abbiamo dato delle loro proposte.

È vero quello che dice il Senatore Devincenzi, quando si tratta di un lavoro unico e particolarmente indicato, ma non quando si tratta di un lavoro complesso, molteplice e ancora indeterminato in alcune delle sue parti.

Chi dicesse che si deve fare il prosciugamento dello stagno di Maccarese, potrebbe evidentemente dispensarsi di richiedere al Ministero il progetto tecnico in antecedenza, ma qui si tratta di un progetto complesso, di cui il Governo deve eseguire una parte e i privati l'altra, e nel quale concorrono anche le Province e i Comuni.

Arroge che tutti questi lavori s'intrecciano gli uni con gli altri, essendochè i lavori del primo comma, sono legati con quelli del secondo in molti casi da essere una cosa stessa, perchè

i bassifondi di Pantano e di Baccano, dell'Almone e tutti i casi consimili sono per loro propria natura lavori misti, nei quali la diversità di competenza non ha altra ragione d'essere che la differenza dei mezzi che si richiedono, che in quei casi eccedono le forze e i doveri dei privati.

Si comprende quindi con evidenza che tutta questa mole di lavoro di cui una parte la fa il Governo, l'altra i privati, alla quale concorrono tutte le Amministrazioni e tutti i proprietari sia diretta da un piano informato ad un concetto unico, e che non possa supporre che il piano dei lavori a farsi dai proprietari possa essere in alcun modo indipendente o come se avesse nulla da fare coi lavori che spettano al Governo.

Io quindi non ho difficoltà di accettare la dizione dell'onor. signor Ministro, perchè dice lo stesso che diceva il progetto della Commissione ma mi opporrei ricisamente che fosse fatta unicamente menzione del piano di massima che riguarda il contenuto, e prego il Senato a dare il suo voto alla formola proposta dall'onorevole signor Ministro.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io credeva di poter far intendere facilmente all'onorevole Commissione quale fosse la ragione dei miei dubbi, ma veggo, dopo che l'onorevole Senatore Vitelleschi ha risposto per l'ultima volta, che non sono stato punto inteso.

Noi non abbiamo che due vie da seguire nel proporre l'esecuzione dei lavori. O abbiamo fiducia nel Ministero che possa eseguirli, e lasciamo perfetta libertà al medesimo; o non abbiamo fiducia nell'Amministrazione, ed allora direi: presentate al Senato i piani particolareggiati prima che dobbiamo spendere i denari dello Stato; e dicendo fiducia nell'Amministrazione, non intendo per verun modo parlare di fiducia personale nel Ministro, ma intendo parlare di fiducia nell'Amministrazione dei lavori pubblici in genere.

E questa stessa fiducia che noi possiamo accordare all'Amministrazione, non solamente è utile, ma necessaria molte volte, perchè appunto quando si tratta di opere non determinate, ma di opere complessive, di opere non studiate se non in massima, di opere da studiare poi minutamente,

dove si tratta di lavori idraulici e dove in specie si tratta di bonifiche, cose difficilissime sopra ogni altra, è necessario che l'Amministrazione abbia la più grande libertà nella esecuzione di esse opere. La quale grande libertà per altro non resta illimitata, perciocchè il Parlamento ha sempre la facoltà di conoscere ciò che il potere esecutivo viene facendo. Il Parlamento ha sempre facoltà di chiamare lo stato dei lavori, lo stato dei conti, lo stato dei progetti per vedere se l'Amministrazione fa il debito suo. Ma quello che io non intendo è questo. Mi rivolgo all'onor. mio amico Conforti per chiamarlo in mio aiuto, vedendo che mi guarda, e gli dimando: se domani decretassimo una nuova Corte e volessimo poi aggiungere a questo decreto: il « Ministro di Grazia e Giustizia nominerà i giudici », l'accetterebbe egli? Ma è ben naturale che no, e sarebbe la stessa cosa di quello che ora vorrebbe farsi, dicendo all'onor. Ministro dei Lavori Pubblici: v'incarichiamo di fare questo lavoro, e voi Ministro dei Lavori Pubblici siete quello che deve farne fare il progetto. E questo progetto, o Signori, sia un progetto di un'opera singolare, o di un'opera complessiva, o di un porto, o di una bonifica, è sempre un progetto.

Ma dice l'onorevole Vitelleschi: e se il Ministero dei Lavori Pubblici non crede utili alcuni lavori; e se il Ministero dei Lavori Pubblici ci fa delle cose, le quali non sono utili realmente, che faremo noi?

Ma crede il Senato, crede l'onorevole Vitelleschi che basti una legge perchè un Ministro la eseguisca e la eseguisca perfettamente?

Perchè le leggi si eseguiscono veramente, due condizioni si richiedono: che le Amministrazioni facciano il loro dovere, sieno rigorose nella esecuzione delle leggi e non si facciano mai distogliere da qualsiasi influenza. Si richiede inoltre una costante sorveglianza del potere legislativo, o, a meglio dire, del Parlamento.

Ed è per queste ragioni che con ottimo intendimento i Ministeri annualmente presentano ai due rami del Parlamento i progressi dei lavori, in cui si comprende non solamente i lavori ed i progetti delle spese, ma le somme spese e da spendere, ed i risultamenti che si sono ottenuti.

Ora adunque io dico: se per regola generale

è il Ministro dei Lavori Pubblici che deve eseguire un'opera ogni qualvolta è decretata per legge, che utilità ci darà l'aggiungere in questa: signor Ministro voi farete fare il progetto? Son queste tutte cose che si oppongono alle consuetudini, ordinarie quasi direi all'organizzazione generale della nostra Amministrazione.

Che noi lasciamo nell'articolo le parole: il Governo farà il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dello stesso articolo, lo intendo; perocchè il Governo, secondo la legge generale delle opere pubbliche, non può prendere da sé l'iniziativa, a meno che non lo faccia di ufficio in certi casi determinati, per i lavori dei consorzi.

Il Ministero dei Lavori Pubblici è quello che approva il piano o progetto che si fa dal consorzio.

Ora, siccome noi qui introduciamo una novità, e vogliamo appunto, per la coordinazione che deve esserci in questi lavori, che il Ministero dei Lavori Pubblici faccia d'ufficio tutti i progetti di massima ed anche quelli che dovrebbero esser fatti dai consorzi, sta bene che questo vincolo che mettiamo alla libertà dei cittadini sia stabilito per legge.

Ma tutta quella parte, che non è che un'applicazione della legge fondamentale, delle leggi statutarie, delle leggi amministrative, perchè ve la volete introdurre? E siccome tutto quello che s'introduce in una legge poi viene interpretato, e mai si considera che nella legge ci sia il superfluo, è ben naturale che si cerchi in quel superfluo una ragione, che forse non vi era.

E si potrebbe ben credere che questa ragione ci sia in quel piano, che ancora non conosciamo e non sappiamo se sarà approvato, e che sia un vincolo che si voglia porre al Ministero dei Lavori Pubblici nell'esecuzione di questa legge.

Quindi è che per evitare questo pericolo, e per non fare una legge la quale si allontanerebbe dal metodo ordinario delle leggi, io propongo che l'articolo 3 sia ridotto al 2° comma: « il Governo farà il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io non posso intendere per verità le ragioni dell'insistenza

dell'onorevole Senatore Devincenzi, e molto meno intendo come c'entri la fiducia, neppure nel senso più ristretto che egli le ha voluto dare.

Senatore DEVINCENZI. Nel senso amministrativo.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Sia pure nel senso amministrativo.

Questo progetto di legge richiede un piano complessivo per il bonificamento dell'Agro Romano, il quale deve compiersi con un concetto unico espresso ed applicato in forme molteplici tanto per quel che riguarda il lato tecnico della questione quanto per il lato amministrativo.

Ora, se si consentisse quello che l'onorevole Devincenzi domanda, io non dubito che il Governo farebbe lo stesso di quello che gli si dimanda di fare perchè è cosa troppo evidente. Ma per la legge esso potrebbe fare altri trimenti: ossia esso potrebbe considerare i lavori indicati dalla lettera *b* come cosa o meno importante o affatto diversa dei lavori indicati nella lettera *a*, che deve condurre esso stesso, perchè in ciò fare non si discosterebbe dal disposto nè dal senso della legge, che sarebbe esplicita nel distinguere queste due opere come fossero due cose completamente diverse.

Ora, siccome invece il concetto della legge e la sua esplicazione deve essere che il progetto che deve informare e dirigere i lavori sia unico e complessivo, così essa lo deve dire.

D'altronde io non vedo quale possa essere l'inconveniente di dire (specialmente quando sia espresso nel modo in cui l'ha ridotto la dizione dell'onorevole Ministro, che la Commissione accetta) che questo piano regolatore deve contenere oltre i lavori che il Governo deve eseguire esso, anche i lavori che devono essere fatti dai privati. Questa forma contiene un concetto unico, mentre che l'indicare esclusivamente ed a parte il piano regolatore per i lavori dei privati, quasi che non avessero nulla di comune con i lavori che deve fare il Governo, non pare alla Commissione che risponda al concetto che informa la legge.

Quindi la Commissione insiste perchè, bensì con l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, sia mantenuto l'articolo, dappoichè deve essere espresso nella legge che il lavoro dei privati non è una cosa diversa, ma bensì una parte che forma un tutto insieme

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

con quello che deve compiersi dal Governo e che il tutto deve dipendere dal piano regolatore dimandato in questo articolo.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei l'onorevole mio amico il Senatore Devincenzi a non volere insistere soverchiamente sulla sua proposta di esclusione completa della prima parte dell'art. 3. Io ripeto che se non si trattasse di un progetto di legge che contemplasse opere nelle quali lo Stato deve entrare per una parte delle spese, egli avrebbe perfettamente ragione. Qualunque fosse la qualità delle opere o complesse o semplici, non vi sarebbe proprio motivo di venire a prescrivere nella legge la spesa.

Ma poichè si ha occasione di riferirsi all'obbligo che si fa al Ministero dei Lavori Pubblici di preparare esso un piano che per la legge generale non gli sarebbe deferito, non credo che inconveniente vi sia a lasciar dire che oltre il progetto che dovrà fare per sè, dovrà pure stabilire il piano di massima.

Dunque attenendoci all'adagio che *melior est abundare quam deficere*, io non vedo proprio inconveniente serio nell'accettare la modificazione proposta all'art. 3.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Devincenzi che sia posta ai voti la sua proposta?

Senatore DEVINCENZI. Non insisto; mi riservo però di proporre un altro emendamento.

PRESIDENTE. Leggo adunque l'intero articolo 3 colle modificazioni proposte dal Ministro ed accettate dalla Commissione, per metterlo ai voti.

### Art. 3.

Il Ministro dei Lavori Pubblici farà compilare, oltre al piano tecnico regolatore delle opere di bonifica indicate alla lettera *a* dello art. 2, il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dello stesso articolo.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola per una proposta d'emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io convengo che non sia soppressa questa prima parte dell'articolo, ma desidererei altresì che si aggiungessero all'articolo queste parole: « Il Ministro dei Lavori Pubblici compilerà i progetti, che presen-

terà al Parlamento prima dello stanziamento dei fondi ».

E su questa cosa vorrei dire qualche parola. A noi si presenta una legge indeterminata. Noi non sappiamo quali spese possano cadere sulla nazione. Io credo sia buona norma in amministrazione di non mai avventurarsi a delle spese le quali non siano determinate. Si tratta di un bonificamento vastissimo, difficilissimo che quasi alcuni ritengono impossibile. Niuno meglio di me desidera che questo bonificamento si faccia. Ne conosco tutta la necessità, non dico solo l'utilità. Niuno meglio di me sarà disposto a votare i fondi, e largamente, per quest'opera che io reputo utilissima sopra ogni altra. Ma la parola che non intende l'onorevole Relatore introdurre, l'intenderà facilmente il Senato.

Non sempre quegli uomini che sono al potere resteranno in quei banchi.

Io sono alieno dal far questioni personali. Ora, se noi lasciamo la facoltà indeterminata al potere esecutivo, il quale potrà fare quei progetti che vorrà, e se cominceremo ad impegnarci in alcune opere che poi necessariamente ne portano altre, io non so quai gravami possano venire a ricadere sulla finanza dello Stato; ed io credo che sia opera prudentissima che il Parlamento *non voti mai delle spese che siano indeterminate*, e prima che sappia quali sacrifici possano venirne alla nazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non avrei difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Devincenzi all'articolo di legge, quando precisamente quest'aggiunta non peccasse del difetto che io attribuiva all'articolo in genere. Il dire: Il Governo presenterà al Parlamento il progetto di legge....

Senatore DEVINCENZI. Il progetto tecnico!

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando, a che fine? Se è per curiosità, se è per averne notizia? Non vedo che bisogno ci sia di sanzionare il progetto tecnico con una legge, per discutere la quale non so se il Parlamento si voglia convertire in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. D'altronde non so se l'onorevole mio amico Devincenzi abbia posto attenzione all'articolo 17, il quale dispone che con legge speciale sia ripartita in diversi esercizi la

spesa di bonifica di cui si tratta nella legge in discussione. Questa che si discute ora non è che una legge, direi così, di massima: la determinazione delle spese verrà fatta poi con legge speciale, e quando questa legge sarà presentata, egli, come qualunque altro membro del Parlamento, ha facoltà di chiedere i documenti che valgano a chiarirne le ragioni, quando non lo facesse, come lo farà certamente, il Governo.

Per queste ragioni, io credo che l'onorevole Devincenzi, non dovrebbe insistere nel suo emendamento.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io osserverò all'onorevole Ministro quante sono le leggi le quali si sono votate senza progetto, e quali ne siano state le conseguenze. Quindi prima di impegnarsi in altre spese, io desidererei che quest'obbligo del potere esecutivo, di non presentare la spesa se non dopo un progetto determinato, che in un certo qual modo è una garanzia che la spesa non diventerà maggiore, fosse eseguito.

Dice l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici: ma noi dobbiamo fare necessariamente i progetti. Io replico all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici: Noi l'avremmo dovuto fare necessariamente sempre; ma siccome questo avremmo dovuto fare necessariamente, qualche volta si è convertito in un: non l'abbiamo fatto.....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DEVINCENZI.... e siccome quando si trattava o di una strada o di un ponte, o di altra cosa simile, si poteva trattare di 100 mila lire di più o 100 mila lire di meno, somma non molto considerevole; ed ora per un bonifico di questa fatta si può trattare di 50 milioni di più o di 50 milioni di meno, somma relevantissima, io credo che se la Commissione è tanto diligente e tanto previdente da richiedere che nella legge sia posto ciò che nelle leggi generali vi è, temendo che un Ministro qualunque dei Lavori Pubblici non coordini bene questo piano generale pel bonificamento dell'Agro romano, io credo che bisogna aderire tanto più a questo giusto desiderio.

Io insisterei e pregherei l'onorevole Ministro

dei Lavori Pubblici ad accettare la mia proposta; ed il Senato di dare, come un atto di prudenza, questo avvertimento al Governo, non dico al Governo attuale, dico al Governo in generale, che non si dovesse mai presentare alcun lavoro di qualche entità all'approvazione del Parlamento che potesse impegnare rilevanti somme dello Stato, senza che si presentasse insieme un progetto determinato.

Io non veggo che danno vi sia che il Ministro dei Lavori Pubblici, il quale deve fare questo progetto, accolga questa mia proposta, come ha accolto la proposta della Commissione che in certo qual modo non era altro che una superfluità dopo le disposizioni della legge generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io vorrei che fossero ben distinti i due ordini d'idee. Ve ne ha uno che riguarda il progetto tecnico, e un altro che riguarda la spesa.

L'articolo 3° non si occupa che esclusivamente del progetto tecnico.

L'onorevole Senatore Devincenzi non ci ha voluto acconsentire neppure che si dimandasse di fare redigere il progetto non che di presentarlo, come nella proposta della Commissione era stato detto; questa dizione è stata respinta perchè non si voleva che fosse presentato.

Ora, l'onorevole Devincenzi dimanda che il Governo presenti di nuovo il progetto tecnico.

Egli ci ha tacciati di mancar di fiducia nel Governo, perchè gli davamo incarico di redigere il piano regolatore; ora, non solo vuole che si rediga, ma anche che si presenti.

L'onorevole De Vincenzi veramente vuol far discutere in Parlamento un piano regolatore?...

Senatore DEVINCENZI. No, no.

Senatore VITELLESCHI.... Mi fa piacere il vedere ch'egli inorridisce solo al pensiero di farlo. Dunque siamo d'accordo, l'incarico del progetto deve essere deferito al Governo senza che il Parlamento se ne immischi salvo ad occuparsene ogni volta che lo credesse opportuno.

Rimane dunque la questione economica. Nell'articolo 17 si dimanda un'apposita legge per stanziare i fondi per questi lavori; ora, l'onorevole Devincenzi intende benissimo che, finchè questa legge non è fatta, i lavori non

si incominciano, perchè senza mezzi non si possono intraprendere lavori.

Parmi adunque che egli debba essere del tutto soddisfatto. Avendo mostrato così grande desiderio che non si ponesse alcun limite al Ministero in fatto di progetti tecnici, dev'essere contento perchè si è tolto perfino, agglomerando insieme le due categorie di lavori, l'incarico precettivo diretto di redigerli per i lavori che lo riguardano.

Quanto alla parte economica, se alcun dubbio resta all'onorevole Devincenzi, doppoichè per me è detto abbastanza, ne parleremo all'articolo 17. Io quindi pregherei l'on. Devincenzi a restare nel primo ordine di idee da lui espresso, senza chiedere che si presenti il piano tecnico per essere discusso in Parlamento come sembrerebbe accennare la sua nuova proposta, quantunque non lo dica espressamente.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io non ho inteso mai, nè avrei potuto intendere mai che il Parlamento dovesse tramutarsi in un Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e vi si dovesse venire a discutere di *x* e di *y*. Questo non entra minimamente nelle mie idee; ma fra il discutere minutamente un progetto tecnico, o avere un progetto tecnico che vi dica: la spesa sale a 100 milioni, o non averlo in nessun modo, ci è un'immensa differenza; e siccome la pratica mi insegna che noi abbiamo votato in Parlamento delle spese anche di centinaia di milioni senza alcun progetto tecnico, così vorrei mettere in guardia il potere esecutivo per l'avvenire, come desidererei, se fossi su quei banchi, si mettesse in guardia me, di non presentare alcun progetto di legge per spese di opere pubbliche, senza presentare al Parlamento il progetto tecnico che accerti queste spese.

Fra questo e il convertire il Senato in un Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fo osservare all'onorevole Senatore Vitelleschi, ci corre molta differenza.

Quei Parlamenti, i quali credono che si possano votare delle somme di cui non si sia sicuri che i limiti non possano essere superati, non credo che facciano opera utile al paese, specialmente trattandosi di opere, come questa, di grandissima mole.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Senza dubbio le osservazioni dell'onorevole Senatore Devincenzi hanno fatto migliorare l'articolo, il quale ora dice che quel tale piano regolatore dovrà comprendere, oltre a certe opere, anche delle altre; ma il voler aggiungere ora che questo piano dovrà essere presentato non mi pare nè opportuno nè necessario, perchè noi non possiamo neppure supporre che possa accadere diversamente.

Ad ogni modo, se anche non si crede che il dovere di presentare il piano tecnico insieme agli altri allegati della legge sia implicitamente inteso, come riteniamo noi, e se a farlo intendere non si crede che possa bastare anche la stessa discussione che stiamo ora facendo; ad ogni modo, dico, il luogo opportuno per inserire nella legge questa dichiarazione sarà l'art. 17.

Il dirlo qui avrebbe quel significato di sfiducia che l'onorevole Senatore Devincenzi ha voluto evitare nella prima parte di questo stesso articolo.

All'art. 17 invece potremo meglio discutere se sia o no necessario di dirlo.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Devincenzi.

Senatore DEVINCENZI. Accetto la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro. E giacchè ho la parola, debbo dire che tutt'altra cosa si può immaginare in me, che io possa avere un sentimento di sfiducia per un uomo che sempre ho altamente stimato, ed anzi, dirò, amato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Voleva unicamente dire, per non far perdere più altro tempo al Senato in una questione secondaria, che per me considero un dovere assoluto del potere esecutivo di corredare i progetti di legge di tutte le dimostrazioni che valgano a poter giudicare con vera cognizione di causa.

Questa dichiarazione la faccio perchè l'onorevole mio amico Senatore Devincenzi, a cui mando un ringraziamento per la benevolenza delle sue parole al mio indirizzo, creda che non sarò io certamente che sfuggirò a questa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

sua raccomandazione di presentare de' progetti di legge in base a progetti tecnici non solo di massima, ma possibilmente esecutivi.

PRESIDENTE. L'art. 3 è pertanto così concordato:

« Il Ministro dei Lavori Pubblici farà compilare, oltre al piano tecnico regolatore delle opere di bonifica, indicato alla lettera *a* dell'art. 2, il piano di massima per tutte le opere di cui alla lettera *b* dello stesso articolo ».

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 4.

Dovranno costituirsi, appena approvato il piano regolatore, consorzi obbligatori fra i proprietari dell'Agro romano, all'oggetto:

*a)* Di fare mantenere in ciascun consorzio i canali ed i fossi principali d'allacciamento e di scolo;

*b)* Di procurare nelle singole proprietà, comprese in ciascun consorzio, l'allacciamento e il deflusso di tutte le acque stagnanti e sorgive, alle quali non sia altrimenti provveduto per effetto di questa legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domando al Relatore della Commissione se intende che adesso si ponga ai voti anche l'ordine del giorno che ha proposto relativamente all'art. 3.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Pregherei la Presidenza di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto quest'ordine del giorno:

« Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di questa legge il Senato confida che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici vorrà tener conto dei lavori eseguiti dalla Commissione governativa del 1870 per il bonifichamento dell'Agro romano ».

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha già dichiarato che accetta quest'ordine del giorno, ed io lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'art. 4 è già stato posto ai voti e venne approvato. Si passa ora all'art. 5.

#### Art. 5.

Il numero e i confini di questi consorzi e i rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi di scolo, saranno determinati *nel piano regolatore* per tutti gli effetti di questa legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola solamente per un cambiamento di dizione, che vorrei pregare l'onorevole Relatore di adottare.

Qui è detto: *il numero e i confini di questi consorzi*. Il consorzio è un'associazione di persone, ed infatti nell'articolo 4° pure si è detto: *i proprietari formano un consorzio*; così anche nell'articolo 9. Il numero dei consorzi lo comprendo, ma il dire *i confini* di questi consorzi veramente mi parrebbe non aver senso. Quindi, se non gli dispiacesse, proporrei che si dicesse: « il numero e il confine dei perimetri o del territorio o dell'estensione di questi consorzi », o trovare altrimenti la parola da sostituire a quella di *confini*, che mi pare non sia esatta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta di mettere le parole indicate dall'onorevole Senatore Pantaleoni, cioè di dire: « il numero e i perimetri di questi consorzi », ecc.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io mi permetterei d'osservare che il dire: « il confine dei perimetri » include quasi quasi una contraddizione (*voci di adesione*), imperocchè il perimetro è precisamente il confine, e perciò credo si potrebbe dire « il numero dei Consorzi ed i confini dei rispettivi comprensori ». E crederei pure opportuno di sostituire alle parole di « piano regolatore » quelle di « piano di massima » che meglio corrispondono alla dizione che si è inteso si riferisse alle opere consorziali, imperocchè il *piano regolatore* si riferisce specialmente alle opere indicate all'alinea *a*. (*Segni di adesione, tanto dal banco della Commissione, che dal Senatore Pantaleoni*).

PRESIDENTE. Osservo al Senato che nell'art. 3 si parla precisamente di *piano tecnico regolatore* rispetto alle opere indicate nella lettera *a*,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

dell'art. 2, e di *piano di massima* rispetto alle opere indicate nella lettera *b*.

L'articolo 5 dunque, non facendosi altre osservazioni, sarebbe concepito così:

« Il numero di questi consorzi, ed i confini dei rispettivi comprensori, secondo i loro sistemi del suolo, saranno determinati nel piano di massima, per tutti gli effetti di questa legge ».

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la direzione e la sorveglianza generale del bonificamento e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Questa Commissione provocherà le disposizioni del Governo per tutti gli altri lavori di bonificazione da eseguirsi in conformità alla presente legge dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera *b* dell'articolo 2, dovunque non provvede l'articolo 3.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ne sono dolente, ma debbo pur fare una leggiera osservazione sopra di questo articolo, sentendo proprio il dovere di pregare il Senato e l'onorevole Commissione ad acconsentire alla soppressione della parola *direzione* che nell'articolo medesimo venne introdotta.

Lo stabilire per legge che il Governo debba nominare una Commissione non ferisce la dignità del Governo, ma stabilire la nomina della Commissione per legge, e stabilire poi che questa abbia poteri direttivi mi pare che siano due cose che non possano stare insieme.

Il fare che la Commissione abbia poteri direttivi è annullare quello stesso potere che per la legge comune risiede nel potere esecutivo, il quale è solo responsabile davanti al Parlamento.

Lasciando la disposizione come è scritta in questo articolo, il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe l'obbligo di nominare una Commissione, ma fatta la nomina, non avrebbe più alcuna ingerenza nel buono o nel cattivo andamento della esecuzione delle opere. Come potrà il Parlamento domandarne conto al potere esecutivo? Il Ministro risponderà che sulla Commissione nominata non ha alcun potere.

Ora, io credo che non sia stato spinto a tal punto il concetto della Commissione del Senato, ed in questo caso io la pregherei a trovare un'altra dizione, che corrispondesse al suo concetto.

Il Senato vorrà consentire che a questa Commissione possano attribuirsi tutte le facoltà che sono compatibili con la responsabilità ministeriale.

Quindi io prego di trovare una espressione che indichi al Ministero la via da seguire. Che se veramente la parola « direzione » volesse dire che la Commissione ha poteri che si sottraggano all'azione del Ministero, io credo che non sarò in caso di poterla accettare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Il Ministro ha perfettamente inteso qual era stato il pensiero della Commissione, nell'aggiungere la parola « direzione ».

Preoccupata dalle difficoltà che presenterà l'esecuzione di questa legge per la parte che riguarda i consorzi, essa aveva voluto rafforzare per quanto era in poter suo l'autorità della Commissione che è destinata a presiederne i lavori.

L'onorevole signor Ministro avverte che quella parola « direzione » può metterla fuori della cerchia della responsabilità ministeriale. Io credo che non sia senza esempio nella nostra legislazione quello di Commissioni che sono state incaricate di un ufficio, o di un servizio pubblico con responsabilità propria.

Nullameno, come l'intenzione dalla Commissione non era di menomare l'autorità del Ministero, ma solamente di dare maggior forza a questa Commissione che il Ministero dovrà nominare, non ha difficoltà di cambiare questa dizione per conciliare le sue esigenze.

Quindi essa proporrebbe che si dicesse in questo modo:

« Verrà nominata una Commissione idraulico-economica, cui saranno conferiti dal Governo.... (mi suggerisce di dire il Ministro dei Lavori Pubblici) quei più ampi poteri che siano compatibili con la *responsabilità* ministeriale per il bonificamento, e per la successiva manutenzione del medesimo ».

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione, perchè mi sembra che l'articolo 6, tanto come è formulato, ed anche più secondo è emendato, accenni ad un modo, ovvero ad un'altro differentissimo di amministrazione.

Si è discusso una volta nell'altro ramo del Parlamento del modo come dovessero essere ordinate tutte quelle aziende le quali portano spese allo Stato.

Si è fatto osservare che vi sono due sistemi di Governo e d'amministrazione in Europa.

Alcuni Governi, in cui i Ministri governano ed amministrano; ed altri in cui i Ministri governano e non amministrano.

Ora se l'onorevole Commissione intende di entrare, come pare ne abbia tutto l'intendimento, nel sistema inglese, delle così dette *Commissions*, ossia che si affidi a delle Commissioni la esecuzione di alcuni lavori, come gli Inglesi hanno fatto, per esempio, per la grande opera del Clyde, in questo caso, lo dico francamente, il Ministero eserciterà sopra questa Commissione quell'altissima sorveglianza la quale non offenderà per verun modo la sua responsabilità costituzionale, ma distruggerà tutta la sua responsabilità amministrativa.

Se noi intendiamo entrare in questa via, diciamolo nettamente. Sarò il primo a rallegrarmi, sarò il primo a battere le mani nel vedere proclamato un principio per cui i Ministri diventeranno responsabili costituzionalmente ma non amministrativamente, come in Inghilterra. Questo sistema è più secondo l'ordine vero delle cose, e più razionale per certo.

Ma se noi vogliamo non derogare dalle nostre consuetudini, ossia se intendiamo che i Ministri che debbono eseguire le leggi sieno responsabili e costituzionalmente ed amministrativamente, in questo caso mi pare ingiusta cosa, anche con ordini del giorno, e tanto più con prescrizioni di legge, di ordinare che i più

alti poteri sieno dati ad altri nell'esecuzione di un'opera di cui poi debbono i Ministri esser responsabili anche amministrativamente.

Ma siamo un poco amici della libertà: chi deve fare, chi deve essere responsabile bisogna che abbia libertà di azione; e la libertà di azione non si ha mai quando il Parlamento vuole responsabile un Ministro e poi gli dice: eccovi una Commissione, farete che eseguisca l'opera coi poteri più estesi.

Ora, se vogliamo creare una Commissione, che sotto la vigilanza, la direzione, gli ordini dell'onorevole Ministro eseguisca ciò che vuole il Ministro, che ha la responsabilità, bene; ma se vogliamo creare una Commissione, la quale abbia i più alti poteri, e che questo Ministro debba essere responsabile poi di tutto quanto fa quella Commissione, non mi pare che sia ragionevole cosa.

Non c'è nulla di peggio di questi sistemi ibridi per spender molto e conseguir poco.

Vogliamo noi la Commissione all'inglese? Creiamo la Commissione responsabile amministrativamente innanzi al Parlamento. Vogliamo noi stare al sistema italiano? Diamo facoltà al Ministro di fare quello che vuole. Soltanto diciamo: l'aiuto che vi diamo è una Commissione, ma farete tutto quello che volete voi, giacchè voi dovete assumere tutta la responsabilità.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ecco; l'onorevole Devincenzi ha detto precisamente la ragione che aveva mosso la Commissione a fare questo tentativo. Non è questione di fiducia, è questione di modo.

È indubitato che i nostri Ministeri hanno già un tal cumulo d'incarichi da soddisfare, che non ci si guadagna niente a crescerlo, e credo che in molti casi, e specialmente quando si tratta di lavori che hanno bisogno di un gran dispiegamento di energia, di volontà e di una assidua sorveglianza, sia utile cosa di attribuirli a persone speciali, le quali c'impegnino la loro reputazione, il loro tempo e la loro fortuna.

Questo io credo che sia il vero ed unico sistema per portare a conclusione gli affari di grande importanza e d'indole speciale, invece di gettarli in quell'abisso senza fondo che è

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

un Ministero, dove si accumulano gli uni sugli altri, interessi e ordinamenti, dei quali ciascuno basterebbe a riempire per più anni la vita di parecchi uomini. Si dà un voto, si dice: il Ministero è incaricato; poi voi non ci pensate più, perchè vi pare di aver finito il vostro compito, il Ministero neppure perchè non ha il tempo di pensarci.

Era con questo pensiero che la Commissione si era provata a fare in un soggetto così grave e così complicato, un tentativo di togliere, per questa volta, la nuova quantità di bisogna accumulata sopra il Ministero dei Lavori Pubblici dandone incarico ad uomini speciali che volessero assumerla.

Ma da che il Ministro dei Lavori Pubblici non accetta la nostra proposta, siccome il nostro scopo è principalmente che qualche cosa si faccia, la Commissione ci rinuncia; e rinuncia anche con poco sacrificio alla transazione che vi si era sostituita, la quale, essa conviene, era una transazione poco felice, perchè diceva più di quello che in realtà avrebbe potuto fare, a meno che non avesse fatto più di quel che si voleva dire.

La Commissione adunque rinuncia senza rammarico alla transazione.

Ma non è con egual fiducia di riuscita che, non sperando almeno per ora di potere lottare con successo con le costumanze invalse nella nostra Amministrazione, rinuncia al primo progetto che aveva sottoposto al Senato.

La Commissione quindi accetta la dizione che era stata proposta dal Ministero.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Sento il bisogno di domandare una spiegazione all'onor. nostro Ufficio Centrale.

Sulla costituzione di questa Commissione è detto che sarà *nominata con regio decreto sulla proposta del Ministro de' Lavori Pubblici*.

Questo mi parrebbe volesse indicare che gli individui componenti la Commissione siano designati tutti dal Ministro dei Lavori Pubblici in numero di tre, a suo arbitrio, e per i due altri, uno preso nella Provincia ed uno nel Comune.

Non credo veramente che questa sia la intenzione del nostro Ufficio, e mi pare che la Provincia ed il Comune dovendo contribuire alla spesa, debbano anch'essi logicamente no-

minare un rappresentante loro nella Commissione, se questo è invero il concetto dell'Ufficio, lo pregherei allora nel secondo periodo del primo comma dell'articolo di dire: « La Commissione si comporrà di tre delegati, *no- minati* dal Governo, di un delegato *nominato* « dalla Provincia e di un delegato *nominato* « dal Comune ».

Se questa è l'idea dell'on. Ministro altresì, non ho altra osservazione da aggiungere.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È codesta una questione di dizione; ma non mi pare del tutto esatta quella che propone l'onorevole Senatore Pantaleoni. Se egli vuol dire: la Commissione si compone di tre membri nominati dal Governo, di uno dalla Provincia e di uno dal Comune, io non ho nessuna difficoltà, perchè questo è perfettamente esatto.

Ma dal momento che dice, si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della Provincia e di un delegato del Comune, è chiaro che nella parola stessa « delegato » è insito che la nomina non può essere fatta che dagli enti che legalmente hanno il potere di delegare.

Ora, il dire: « con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà nominata una Commissione », non è altro che per istabilire essere il Governo che deve fare la proposta del decreto regio, ma non implica punto che il Governo deve nominare un delegato per la Provincia e pel Comune, appunto perchè, come ho detto, questa facoltà appartiene alla Provincia e al Comune.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Anch'io ho inteso veramente l'articolo come lo intende l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, ed è perciò che aveva proposto, per maggior chiarezza, che si aggiungesse la parola *nominato* dalla provincia, dal comune, giacchè altrimenti una Commissione *nominata*, come è detto, dal Ministro, è difficile comprendere se non si intendesse che gl'individui che la compongono non dovessero essere nominati da lui.

Ecco il perchè io avrei voluto che si dicesse tassativamente che la nomina si dovesse fare

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

dal Governo, dalla Provincia e dal Comune, per togliere ogni qualunque equivoco.

Non ci sarà l'eleganza nel ripetere tre volte la parola *nominato*, ma nelle leggi si cerca la chiarezza non l'eleganza.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Il senso dell'articolo non è dubbio; bisogna che la Commissione sia fatta con Regio decreto perchè anche il delegato della Provincia e del Comune non avrebbe mandato da sè a vigilare il bonificazione.

L'equivoco solo potrebbe nascere sulla parola *nominata*; ebbene, la Commissione non ha difficoltà di toglierla, e dire: « Verrà costituita una Commissione ecc. », e più sotto: « la Commissione si comporrà di tre delegati del Governo e di un delegato del Comune ». La Commissione quindi propone che la parola *nominata* sia sostituita dalla parola *costituita*.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io farei osservare specialmente all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, che l'art. 18 è soppresso dalla Commissione.

Ricorderò ancora all'onorevole Ministro ed al Senato, come noi abbiamo creato le direzioni provinciali degli ingegneri appunto per gravi impacci che le Deputazioni provinciali mettevano nell'esecuzione delle opere nazionali. Quando l'onorevole Menabrea sosteneva la separazione della esecuzione delle opere per conto dello Stato dalle opere della Provincia, l'argomento più grave che proponeva era questo: che l'intromissione delle Commissioni, le quali non rappresentavano nessun interesse generale, ma interessi locali, in opere per cui non contribuivano le Provincie, era un grave impaccio e cagione di accrescimento di spese; inquantochè è ben naturale che quando la Commissione non spende i denari delle persone che rappresenta, ma quelli generali dello Stato, è molto più inchinevole a spendere anzi che no. Ora domanderei all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, richiamando anche su questo punto l'attenzione del Senato, se convenga allo Stato, che spende la più gran parte del danaro proprio, che voi mettiate una Commis-

sione che vi possa produrre gli stessi inconvenienti che cagionavano le antiche Deputazioni provinciali. Che voi mettiate una Commissione per i consorzi o per i lavori consorziali, va bene; ma non converrebbe che voi metteste una Commissione per sorvegliare i lavori dei grandi prosciugamenti inclusi nel comma *a*, se non vogliamo accrescere le spese ed il tempo per l'esecuzione delle opere.

Non conviene dipartirsi da un sistema che funziona da oltre 12 anni, e che ha dato buonissimi risultati e non piccole economie nelle spese.

Io prego l'onorevole signor Ministro di una risposta.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Riguardo a quanto disse l'onorevole Devincenzi rispetto all'opera delle Commissioni, per mia esperienza non potrei che confermarlo pienamente.

Egli sa che abbiamo delle Commissioni di vigilanza, come sarebbe questa per il bonificazione dell'Agro romano, le quali io credo che non abbiano avuto un'efficace azione per l'esecuzione di opere in grande, ma anzi sieno state talora di impedimento. Se io non feci opposizione per accettare una Commissione di vigilanza per questa legge si fu in omaggio al precedente stabilito per altro lavoro in questa provincia, vale a dire per l'incanalamento del Tevere; e non vedo perchè dovrei fare opposizione per una simile Commissione sul bonificazione dell'Agro romano.

Ripeto che non spero un gran vantaggio dall'efficacia di azione di tale Commissione, ma a ogni modo non mi pare di avere prove sufficienti per oppugnarlo.

Non è poi esatto quello che disse l'onorevole Devincenzi, che questa Commissione debba ingerirsi su quello che paga lo Stato.

L'articolo che succede dice che il bonificazione sarà eseguito dal Governo, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla Provincia e per un quarto dai Comuni interessati, ed ecco un'altra delle ragioni per le quali io non trovo di dover respingere la proposta che un qualche delegato delle amministrazioni che concorrono alla spesa

possano avere un occhio di sorveglianza all'operato del Governo.

Senatore DEVINCENZI. Che articolo?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'articolo 7.

Senatore DEVINCENZI. Mi scusi; se l'art. 18 viene soppresso, l'art. 7 viene modificato necessariamente, perchè, se nessuno paga, paga il Governo.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'art. 18 viene soppresso, ma solo in quanto riguarda le opere indicate dal comma *b* dell'art. 2, vale a dire le opere di allacciamento e di sistemazione degli scoli; ma la Commissione spiegherebbe la sua azione su tutte le opere di bonificazione per le quali paga lo Stato nella maggior parte, e pagano le Province e i Comuni.

Giacchè ho la parola, aggiungo ancora una dichiarazione: io intendo che questa Commissione, di cui parla l'art. 6, debba essere una Commissione gratuita, onorifica. M'importa di fare questa dichiarazione, poichè il decreto che istituisce un'analogha Commissione per i lavori del Tevere prescrive che i servizi di questa Commissione debbono essere gratuiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* L'onorevole Senatore Devincenzi ha riconosciuta la necessità che per le opere contemplate nella lettera *b* ci fosse una Commissione dirigente. Ora io desidero di fare osservare all'onor. Senatore Devincenzi che fra le opere della lettera *a* ve ne sono bensì alcune le quali non hanno che poca o nessuna connessione con quelle della lettera *b*, ma ce n'è una gran parte che deve intimamente connettersi con quelle della lettera *b* e che, in tanto il Governo ha l'obbligo di farle, in quanto che sono in tali proporzioni che eccedono i mezzi e la competenza dei privati, e non perchè sieno di natura diversa.

Ora, se questa Commissione che deve presiedere alle opere della lettera *b*, non trovasse una norma dirigente nel piano regolatore che si connetta e sia in armonia con la direzione delle opere della lettera *a*, si troverebbe completamente nell'impotenza di avere una unità di pensiero. Del resto io faccio anche riflettere che tre membri di questa Commissione sono nominati dal Governo, quindi gli antagonismi e le difficoltà non sono probabili. Non è nep-

pure ammissibile di rifiutare un delegato del Comune e della Provincia, mentre la parte della spesa che deve pesare sul Comune e sulla Provincia è così grave.

Io non comprendo davvero come si possa fare a meno di questo istrumento, che già trovasi ridotto a proporzioni assai miti, ma che, ridotto ancora di più, renderebbe impossibile qualunque azione, da che io non so proprio immaginarmi un sistema di consorzi, senza un centro, senza un capo che lo diriga, e lo conduca.

PRESIDENTE. Se nessuno fa proposte pongo ai voti l'art. 6, così concepito:

#### Art. 6.

Con regio decreto, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, verrà costituita una Commissione idraulico-economica, cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificazione e della successiva manutenzione del medesimo. La Commissione si comporrà di tre delegati del Governo, di un delegato della provincia e di un delegato del comune di Roma.

Questa Commissione provocherà le disposizioni del Governo per tutti gli altri lavori di bonificazione da eseguirsi, in conformità alla presente legge, dai consorzi e comprensori per tutte le opere indicate alla lettera *b* dell'articolo 2, dovunque non provvede l'articolo 3.

La Commissione avrà sede al Ministero dei Lavori Pubblici.

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del Ministro delle Finanze, un progetto di legge da noi presentato alla Camera dei Deputati e da essa approvato, col quale si domanda lo stanziamento di una somma per la spesa occorsa alle onoranze funebri a Re Vittorio Emanuele II, in Roma (V. *Atti del Senato N. 24*).

Come fu domandato alla Camera dei Deputati, così domandiamo anche al Senato che voglia dichiararne l'urgenza, e, trattandosi di stanziamento in Bilancio, stabilire che ne sia affidato l'esame alla Commissione di Finanza,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

tanto più che preme il pagamento delle spese già incontrate.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge che verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro domanda l'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Il progetto sarà rinviato, come di metodo, alla Commissione permanente di Finanza.

Si procede oltre alla discussione della legge.

#### Art. 7.

Il bonificamento di tutti i luoghi descritti nella lettera *a* dell'articolo 2 sarà eseguito dal Governo o direttamente o per concessione, e le spese saranno sostenute per metà da quest'ultimo, per un quarto dalla provincia, per un quarto dai comuni interessati.

È aperta la discussione su quest'articolo. Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 8.

I proprietari delle terre esistenti nei perimetri dei bonificamenti indicati all'art. 7 concorreranno alla spesa delle eseguite bonifiche nella misura del maggior valore che avranno acquistato i loro terreni in seguito al bonificamento. Il maggior valore sarà determinato dalla Commissione in base a due perizie, di cui l'una si farà prima del cominciamento dei lavori, l'altra dopo il compimento dei medesimi. Il contributo dei proprietari andrà in diminuzione proporzionale della spesa fatta dai tre principali contribuenti contemplati nell'art. 7. Lo stesso dicasi della manutenzione e della conservazione dei lavori stessi.

(Approvato.)

#### Art. 9.

I lavori contemplati nella lettera *b* dell'articolo 2 saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrità, sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

(Approvato.)

#### Art. 10.

Ciascun consorzio compilerà, in conformità del piano tecnico regolatore e secondo le norme stabilite dalla Commissione, i progetti dei lavori, i quali dovranno essere approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, delibererà il proprio bilancio ed avrà l'amministrazione degli interessi consorziali.

(Approvato.)

#### Art. 11.

Approvato e pubblicato il piano tecnico regolatore, non che la delimitazione dei consorzi, il Prefetto convocherà i proprietari compresi in ogni consorzio. La riunione non sarà legale se gli intervenuti non rappresentano almeno la metà della proprietà catastale del consorzio.

(Approvato.)

#### Art. 12.

Mancando per due convocazioni la rappresentanza della maggior possidenza territoriale di ciascun consorzio, alla terza convocazione il Prefetto dichiarerà il consorzio legittimamente costituito con qualunque numero, purchè non inferiore al terzo degli interessati.

(Approvato.)

#### Art. 13.

Ogni consorzio, appena legittimamente costituito, dovrà immediatamente nominare i suoi delegati per formare il Consiglio d'amministrazione e la sua presidenza e procedere alla formazione di uno speciale statuto e regolamento per la propria costituzione, per regolare i suoi rapporti interni, l'ordinamento dei suoi lavori, e tutto quel che è disposto nell'articolo 3 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Lo statuto dovrà essere approvato dal Governo, sentita la Commissione idraulico-economica.

(Approvato.)

#### Art. 14.

Non riuscendo per mancanza di numero la terza convocazione, il Prefetto costituirà d'ufficio il consorzio, e, d'accordo colla Commissione idraulico-economica, nominerà d'ufficio

uno o più delegati straordinari per l'amministrazione degli interessi consorziali. Il regolamento e statuto per la sua costituzione e per ogni altro effetto dell'amministrazione consorziale sarà fatto dalla Commissione stessa ed approvato dal Governo.

(Approvato.)

Art. 15.

Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ho domandato la parola per una semplice osservazione di procedimento amministrativo. L'articolo 15 dice: *Il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge.* Mi pare che sarebbe necessario indicare con precisione quale sia questa norma di legge, poichè la legge sulle opere pubbliche, prevedendo il caso dell'inadempimento per parte dei consorzi, si esprime così nel suo secondo comma: « Le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti ». Rimanda dunque il da fare in questo caso alle prescrizioni della legge provinciale e comunale; ma la legge provinciale e comunale ha due disposizioni diverse, l'una che si riferisce particolarmente ai Consigli, l'altra alle Giunte comunali. La prescrizione che si riferisce ai Consigli si contiene nell'art. 232, in cui è detto: « Ove malgrado la convocazione dei Consigli, non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie ».

Ma questo articolo che riguarda senza più i Consigli, mi pare che contempra piuttosto i casi d'impedimento materiale, perchè l'articolo dice: « ove malgrado, ecc. non possa aver luogo alcuna deliberazione » non prevede il caso dell'opposizione volontaria ed in certo modo ma-

liziiosa, perchè i consorzi non adempissero agli obblighi assunti.

D'altra parte vi è poi l'articolo che riguarda le Giunte municipali che suona così:

« Quando la Giunta Municipale non ispedisca i mandati o non dia esecuzione alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio Comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione Provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia. »

Vede dunque il Senato che la disposizione della legge provinciale e comunale che è quella di cui fa menzione la legge sulle opere pubbliche, ha un doppio carattere; in certi casi, cioè, dee provvedere il Prefetto, in certi altri la Deputazione provinciale.

Ora, se l'intendimento dell'Ufficio Centrale fosse di allargare in questa materia le attribuzioni del Prefetto, o conferirgli delle attribuzioni speciali per i consorzi riguardanti l'Agro romano, converrebbe sopprimere le ultime parole di quest'articolo: *a norma di legge*, e dovrebbe invece esser detto senz'altro: *il Prefetto provvederà d'ufficio.* Ma non mi sembra che questo sia secondo il pensiero dell'Ufficio Centrale, perchè ha piuttosto ristrette che ampliate le attribuzioni del Prefetto, e ha posto i consorzi sotto la sorveglianza della Commissione idraulico-economica.

Mi sembra quindi che per render le cose chiare, perchè la legge non vada incontro a dubbiose e difficili interpretazioni, sarebbe miglior partito che alla locuzione: *il Prefetto provvederà d'ufficio a norma di legge*, si sostituisse quest'altra: *L'autorità competente provvederà d'ufficio a norma di legge.*

Desidero sapere se la Commissione approva questo mio emendamento.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Il dubbio espresso dal Senatore Caracciolo ha la sua ragione, e l'Ufficio Centrale crede suo dovere di dare le spiegazioni opportune.

In questa disposizione, avrà avvertito il Senato, e più specialmente il Senatore Caracciolo, che la legge esce fuori dalle vie ordinarie e dal procedimento amministrativo che stabiliscono, tanto la legge comunale e provinciale, quanto la legge sulle opere pubbliche. Con que-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

s'articolo si è voluto provvedere all'esitanza dell'Amministrazione consorziale nell'esecuzione dei lavori. In questo caso, abbiamo creduto che fosse giustificata l'azione diretta del Prefetto, senza l'intervento della Deputazione provinciale. Vogliamo l'esecuzione d'ufficio come è ordinata nella legge sulle strade obbligatorie. Se quando la strada è dichiarata obbligatoria il Consiglio comunale non provvede all'esecuzione, il Prefetto s'impadronisce non solamente dell'opera, ma anche dell'amministrazione, e manda innanzi le cose con propria autorità. Nel medesimo modo si è creduto di dover procedere per questi consorzi dell'Agro romano.

È questo il concetto che ha informato l'articolo; e il Senatore Caracciolo Di Bella, ha piena ragione di ritenere superflue le parole *a norma di legge*, le quali dall'Ufficio Centrale si consente che siano cancellate, perchè il procedimento amministrativo di cui si parla non è quello portato in condizioni ordinarie dalla legge sulle opere pubbliche e dalla legge comunale.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ringrazio l'onorevole Senatore Tabarrini delle spiegazioni date, e ne sono lieto tanto più che la proposta che egli ha fatto aveva in animo di farla io stesso, e me ne distoglieva soltanto la tema che ciò non potesse andar d'accordo cogli'intendimenti dell'Ufficio Centrale per tutto il complesso della legge. Ma poichè è l'Ufficio Centrale appunto che vuol mantenuta l'autorità del Prefetto nel procedere d'ufficio, ove manchi l'opera dei consorzi, io lo ringrazio, ripeto, poichè in tal modo è tolto ogni dubbio e ogni incertezza nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 così concepito:

« Quando i consorzi non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il Prefetto provvederà d'ufficio ».

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 16.

La Commissione idraulico-economica dovrà ogni biennio presentare la relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificazione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'intendimento della Commissione sarà stato certamente quello che una Relazione venga presentata al Parlamento, perchè possa avere conto dell'indole e del progresso di quest'opera. Io non troverei conveniente la dizione adottata all'art. 16, e direi invece: « Il Ministro dei Lavori Pubblici presenterà al Parlamento » ecc., perchè, s'intende, il Ministro presenterà in sostanza quello stesso che potrebbe fare la Commissione; ma la forma mi pare che sarebbe più corretta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 16 con questa modificazione.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Se il Ministro dei Lavori Pubblici acconsente, io crederei che, come per molte altre leggi che si presentano al Parlamento, queste Relazioni si presentino annualmente e non ogni due anni.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Devincenzi propone di sostituire *annualmente* alla parola *biennio*.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per parte mia non ho nessuna difficoltà ad accettare la modificazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'art. 16 sarà dunque così redatto:

Art. 16.

Il Ministro dei Lavori Pubblici dovrà annualmente presentare la Relazione dell'andamento dei lavori e del progresso e dei risultati del bonificazione.

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

Art. 17.

Con apposita legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la

SESSIONE DEL 1878. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

spesa di bonifica contemplata dalla presente legge.

Il signor Senatore Devincenzi propone che in questo articolo 17, dopo le parole: *la spesa di bonifica* si aggiunga: *che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento.*

Senatore CANNIZZARO. La Commissione non ha difficoltà di accettare quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Devincenzi ha sentito che la Commissione accetta l'aggiunta da esso proposta. L'accetta il signor Ministro?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'accetto anch'io.

Senatore DEVINCENZI. Non ho bisogno di aggiungere parole, avendola accettata anche il signor Ministro.

PRESIDENTE. Anche il signor Ministro avendo accettata quest'aggiunta, l'art. 17 resta concepito così:

« Con apposita legge sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa di bonifica che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Devincenzi di vedere se un'altra dizione, che abbia lo stesso significato, potesse convenire. Le parole che accennano a presentazione di piani tecnici, quantunque trovandosi in questo articolo non includano necessariamente l'idea di discutere sul piano tecnico, (ed è stata questa la considerazione che ci ha ritenuto dall'accettarle nell'altro articolo) pur nulla meno ne lasciano il dubbio e il pericolo: io gli chiederei se non gli paresse che fosse più conveniente di dire: *risultante dal piano di opere adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici*, escludendo così la presentazione dei piani tecnici.

Del resto, io non insisto, ma sottopongo alla sua considerazione se non gli pare che questa dizione esprimerrebbe forse anche meglio il suo pensiero.

PRESIDENTE. Dunque il signor Senatore Vitelleschi proporrebbe che l'articolo 17 fosse così concepito: « Con apposita legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa di bonifica..... ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. « ..... contemplata dalla presente legge e risultante dal

piano di opere adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici ».

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Se non m'inganno, il concetto dell'onorevole Relatore ed il mio sono la stessa cosa, con una sola differenza per altro, che, in un'espressione, che mi spiace dire non essere la mia, si può dare luogo a delle interpretazioni le quali si potrebbero allontanare nell'esecuzione della legge tanto dal concetto dell'onorevole Vitelleschi, quanto dal mio.

Ed io credo che una delle qualità che le leggi devono avere è quella di essere chiare, e che non diano luogo ad interpretazioni troppo libere.

Una cosa è, o almeno può essere, il piano generale e una il progetto tecnico. Il progetto tecnico stabilisce le spese che dobbiamo fare, che è quello che più ci interessa. Il piano generale può non comprendere che molto vagamente le spese.

Come qui siamo a tutelare gl'interessi della nazione, e specialmente gl'interessi de' contribuenti, per me tengo alla mia dizione, la quale non può dar luogo ad alcuna interpretazione, tanto più che non sono forse quegli uomini, i quali ora seggono su quei banchi, che dovranno rispondere della esecuzione della presente legge.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La Commissione accetta la dizione Devincenzi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con la dizione proposta dall'onorevole Devincenzi:

Art. 17.

Con apposita legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa di bonifica che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me parrebbe superflua la parola *apposita*; dal momento che si dice con legge speciale, mi pare che quell'inciso sia superfluo, e si possa cancellare.

PRESIDENTE. Cancellata adunque la parola *apposita*, se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti l'articolo 17.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1878

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Proporrei che invece di dire *spesa di bonifica*, si dicesse *spesa del bonifico*: mi pare che così tornerebbe meglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo ai voti l'art. 17 anche colla modificazione testè proposta dall'onorevole Relatore della Commissione.

Rileggo l'articolo:

« Con legge speciale sarà proposta al Parlamento e ripartita in diversi esercizi la spesa del bonifico, che risulterà dai progetti tecnici che saranno presentati al Parlamento ».

Chi intende approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 18.

L'art. 18 dell'antico progetto fu soppresso, ma la Commissione ha aggiunto un altro articolo 18, del quale ora sarà data lettura per metterlo in discussione.

#### Art. 18 (aggiunto).

La Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma è autorizzata a stipulare contratti per la vendita o gli affitti dei beni degli enti ecclesiastici soppressi, e per la conversione degli enti ecclesiastici conservati, che sieno posti nell'Agro romano, con la dispensa dai pubblici incanti e senza limite di tempo per gli affitti quando sia per causa di bonificazione.

Per le stipulazioni a trattativa privata dei contratti anzidetti dovrà essere richiesto il parere del Consiglio di Stato e dovranno riportare l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici, a cui spetterà la vigilanza per l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Prima di ogni altra cosa fo osservare che quest'articolo forse parrebbe non esser pratico, perchè fra due, tre, o quattro anni, quando comincerà a venire in esecuzione questa legge, e se poniamo mente alla natura dei lavori si avrà bisogno non dico di due o tre anni, ma di molti lustri di esecuzione, avverrà che la Giunta liquidatrice non sussisterà

più. La Giunta liquidatrice fra pochi anni non avrà più esistenza. In secondo luogo qui siamo di nuovo alle consuetudini governative, a cui a dir vero tengo moltissimo.

Io convengo che con una discussione ampia e profonda si venga a mutare tutto il sistema dell'Amministrazione, ma non intendo per verun modo che con leggi speciali si alterino senza necessità assoluta le leggi fondamentali, così che poi diventano dei precedenti, i quali, lo abbiamo sentito dal signor Ministro stesso, come qualche volta sieno invocati.

Ora, dar facoltà di poter affittare o vendere le proprietà dello Stato, come affittiamo e vendiamo le cose nostre, senza nessuna forma, senza nessuna garanzia, non mi pare che sia secondo le norme generali che noi seguiamo in tutte le amministrazioni.

Quest'articolo introdurrebbe un mutamento radicale, radicalissimo nella nostra Amministrazione, e parmi senza alcuna necessità.

Io mi rivolgo all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, che ha tanta pratica nella sua amministrazione. Si avrà bisogno del fondo B, del fondo C, del fondo A, come spessissimo se ne ha bisogno; noi espropriamo.

Invece di fare delle convenzioni private e presentarle al Parlamento, è molto più agevole, pel sistema della legge di espropriazione pubblica, andar in possesso di quella casa o di quel fondo, di quella proprietà di cui si ha bisogno.

Ora io dico: tanto perchè la Giunta liquidatrice non esisterà tra pochi anni, quanto per le ragioni indicate, ad evitare d'introdurre pericolosi antecedenti nelle nostre pubbliche amministrazioni, pregherei la Commissione di voler sopprimere interamente l'articolo 18.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io prego l'on. Senatore Devincenzi, prima di combattere quest'articolo, di conoscere cosa esso disponga. Ho qui la cifra dei beni ecclesiastici rimasti ancora invenduti, nè dati in enfiteusi. Sono rimasti 4,350 ettari.

Prego l'on. Devincenzi a volermi dare un poco d'attenzione.

Questi 4,350 ettari non possono compromet-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1877

tere la fortuna dello Stato, ed essendo gli ultimi della loro specie non possono neppure creare dei precedenti.

Ora mi proverò a spiegargli le ragioni che hanno determinato a mettere quell'articolo.

La legge che limita il tempo dell'affitto e le condizioni della vendita per i beni degli enti ecclesiastici soppressi ha reso impossibile di fare in quelli assolutamente alcun tentativo di bonifica per l'Agro romano.

Si è altamente lamentato nelle ultime discussioni, e nessuno lo ha contraddetto, che questa immensa congerie di beni che si è trovata accumulata nelle mani del Governo non abbia servito in nessun modo a fare nè applicazioni e neppure tentativi di bonificazione a giovare in alcun modo alla soluzione di questo arduo problema che ci preme con la sua evidentissima urgenza e necessità. Pur troppo è questa una dolorosa ma incontestabile verità; rimangono questi 4,350 ettari, i quali non serviranno gran cosa per la fortuna dello Stato; ma che per alcune trattative che si sono iniziate ed altre che possano condursi per quel grande scopo, possono riuscire a fare molto bene, a riuscire molto utili all'Agro romano.

Ora pregherei dunque l'on. Devincenzi, in contemplazione che questo non si può chiamare un precedente, perchè in pochi esperimenti sarà esaurito tutto quello che ci resta; in contemplazione delle garanzie che si sono messe dall'articolo della legge perchè deve intervenire il Consiglio di Stato ed il Ministro dei Lavori Pubblici; ma assai più in contemplazione del vantaggio che può trarsene, non voglia contrastare a questo desiderio di tentare in quelle poche terre alcuni esperimenti che possono tornare di grande utilità alla salute e quindi alla fortuna pubblica.

Senatore DEVINCENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEVINCENZI. Io pregherei la Commissione, la quale certamente ha fatto studi profondi in questa materia, a voler sopprimere l'art. 18, e a voler mettere un altro articolo col quale si dica che gli ettari 4350 di terreno dell'Agro romano non ancora venduti, siano posti a disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici, acciò faccia esperimenti di bonificamenti. Ma non mi parrebbe mai conveniente che noi violassimo una legge dello Stato tanto

importante quanto è quella che stabilisce che i beni pubblici non possono venderli o affittarsi, se non per mezzo dell'asta pubblica.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Mi pare che nel caso di cui si tratta bisogna tener presente la propria natura della Giunta Liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma.

L'on. Senatore Devincenzi si preoccupa del precedente che dalla disposizione dell'articolo in discussione si potrebbe derivare in riguardo all'interesse dello Stato; ma noi sappiamo che l'interesse dello Stato non è punto complicato in tutto ciò che riguarda le operazioni della Giunta liquidatrice, la quale ha dalla legge circoscritta la sua azione al patrimonio ecclesiastico della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

La legge del 14 giugno 1873 ha disposto che lo Stato non ricavasse da tal patrimonio verun profitto, e che in ultimo tutto quanto rimarrebbe, in seguito alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma e delle sedi suburbicarie, dovesse costituire un fondo speciale di beneficenza e di religione a favore della città di Roma.

Per conseguenza noi ci troviamo dinanzi a un caso affatto speciale, a cui non mi pare che siano applicabili quei concetti che nell'interesse dello Stato si erano molto naturalmente affacciati dall'onor. nostro Collega.

In correlazione a ciò io opinerei che in coerenza anche alle osservazioni fatte dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale rispetto a ciò che resta di terreni bonificabili dell'Agro romano sui quali ha ingerenza la Giunta liquidatrice, non sia da riconoscere inopportuna, nè per verun conto contraria alla legge o lesiva dei diritti dello Stato la disposizione contenuta in questo art. 18. E poichè ho la parola, mi permetterei di domandare che venga corretta la dicitura del capoverso di quest'articolo.

Ivi è detto: Per le stipulazioni a trattativa privata dei contratti anzidetti dovrà essere richiesto il parere del Consiglio di Stato, E DOVRANNO riportare l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici.

Ora si domanda: qual è il soggetto della seconda proposizione? Certo è *i contratti*, ma, *grammaticalmente*, data la forma del periodo,

non si può tal soggetto sottointendere. Per conseguenza io proporrei che si dicesse senz'altro e i contratti dovranno riportare l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici... con quel che segue.

PRESIDENTE. Il Senatore Devincenzi insiste nella sua proposta?

Senatore DEVINCENZI. Per me credo sempre che con questa disposizione ci verremmo ad allontanare dai principî generali stabiliti nella nostra legge.

Del resto, se dovessi addentrarmi nell'esame di quest'articolo ne avrei da parlare per un pezzo; ad esempio, io non so comprendere che cosa abbia a fare il Ministro dei Lavori Pubblici colla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico.

Non si tratta già che il Ministro abbia ad impossessarsi di questi beni per opera di pubblica utilità; si tratta soltanto di far passare in mano di privati cittadini dei terreni appartenenti all'asse ecclesiastico, senza l'obbligo di osservare le forme all'uopo stabilite dalla legge; ma allora in ogni modo l'approvazione di questi contratti non c'è bisogno che avvenga per parte del Ministro dei Lavori pubblici, anzichè per parte del Ministro del ramo, che sarebbe il Ministro dei Culti.

Tutt'al più dovrebbe intendersi il Ministro dei Lavori Pubblici per quanto si riferisce al giudizio se i terreni sono atti o non sono atti agli esperimenti di bonificazione; ma questo turbare la competenza dei Ministeri senza che siavi alcun bisogno, non mi pare nè giusto nè opportuno.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io vorrei dire all'onor. Senatore Devincenzi che queste facoltà di cui si parla nell'art. 18 non sono date che esclusivamente per causa di bonificazione; dunque non si tratta già, come diceva l'onorevole Devincenzi, di passare solamente la proprietà di un fondo dello Stato in mano di un privato cittadino; cioè, non si tratta di una semplice transazione commerciale, ma si tratta che tutte le volte che il Ministro dei Lavori Pubblici crede di poter per tal modo compiere alcuna opera di bonificazione, esclusivamente in tale caso, avrà la facoltà di far

passare ai privati i beni che sono ancora in amministrazione presso la Giunta liquidatrice, senza bisogno di asta, perchè evidentemente una convenzione per bonificazione non può avvenire per asta pubblica.

È quindi necessario che se il Ministro dei Lavori Pubblici vuol disporre di un fondo a quello scopo del bonificazione, abbia la facoltà di poter fare un accomodamento per convenzione privata.

Questa è la ragione per cui è necessaria la approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici. Quest'approvazione è la sanzione della quale l'onor. Devincenzi dovrebbe essere contento; chè non è un contratto d'indole ordinaria, ma un contratto destinato ad uno scopo di utilità pubblica.

Questo è per quel che riguarda la sanzione del Ministro dei Lavori Pubblici. Nulla osta che sia domandata anche la sanzione del Ministro di Grazia e Giustizia, e questo la Commissione non avrebbe difficoltà di aggiungere.

L'onor. Devincenzi vorrebbe che questa cifra che io ho avuto dall'amministrazione della Giunta liquidatrice, fosse inserita come soggetto dell'articolo della legge.

Questo io non posso consentire perchè questa cifra l'ho avuta, come ho detto, dalla Giunta liquidatrice, ma io non potrei garantirla fino all'ultimo soldo. Questa cifra l'ho avuta l'anno passato. Potrebbe essere anche che a quest'ora sia diminuita. Di più, credo che non sia punto necessaria.

Solamente basterebbe, se si crede che non siasi detto abbastanza, che si aggiungessero le parole « di quello che resta dei beni degli enti ecclesiastici ».

Io ho pensato che non fosse necessario di dirlo, perchè, come è attualmente indicato, *gli enti ecclesiastici soppressi*, il limite è contenuto in quelle parole.

Si sa che questa legge non può colpire che quello che resta dei beni ecclesiastici soppressi, pur tuttavia se si vuol dire: *quello che resta dei beni ecclesiastici soppressi*, la Commissione non fa difficoltà.

Non mi pare che quest'articolo abbia poi tutti quei grossi difetti che gli si vorrebbero attribuire. Prima di tutto, esso non dispone che di una quantità piccolissima di beni che non

possono davvero creare nessun imbarazzo alle finanze dello Stato.

La condizione di dovere servire al bonifica-mento ridurrà anche più piccola la parte che si varrà del beneficio di questa legge.

Il Consiglio di Stato vi rappresenta la garanzia del diritto, il Ministero quella del fatto.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Finalmente, è uno scopo così importante, è un'ammenda ad una negligenza che pur troppo è stata usata per la più gran parte dei beni ecclesiastici venduti fin ora.

Tante ragioni si riuniscono in favore di questa disposizione che davvero non mi pare sia il caso di fare opposizione per piccolissime difficoltà e non giustificati timori.

Io quindi prego l'on. Devincenzi, se lo crede, di proporci di aggiungere anche la sanzione del Ministero di Grazia e Giustizia; ma dopo ciò a contentarsi e permettere che di questi pochi resti se ne possa disporre a beneficio dell'Agro romano.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Veramente quest'articolo 18 rispetto all'economia della legge mi sembra una cosa appiccicata...

Senatore TORELLI. Domando la parola.

Senatore DE CESARE... poichè non ha assolutamente a che fare con tutta la legge; ma siccome racchiude un provvedimento che potrà forse giovare alla bonificazione, io lo accetto; ma chiariamolo.

Si dice: «La Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma è autorizzata a stipulare contratti per la vendita o gli affitti dei beni degli enti ecclesiastici soppressi, per la conversione degli enti ecclesiastici conservati, che sieno posti nell'Agro romano, con la dispensa dai pubblici incanti e senza limite di tempo per gli affitti quando sia per causa di bonifica-mento ».

Dunque non più esecuzione della legge di contabilità per questo fatto: tutti i termini stabiliti per gli atti dell'amministrazione, le maggiori garanzie nell'interesse del pubblico Tesoro sono sopresse in questa disposizione aggiunta al progetto di legge; e sia pure.

Ma quando uno chiede di voler acquistare un fondo di questa natura, io domando all'Uf-

ficio Centrale quali sono gli obblighi che assume perchè la bonifica sia fatta davvero? Coste obbligazioni, pur necessarie al fine che si vuol raggiungere, io non le vedo. Per esempio, domani mi presento io e chiedo di acquistare cento ettari di terreno per bonificarli; ma se dopo di averli acquistati non ne faccio nulla, chi è che mi obbliga a bonificare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il contratto.

Senatore DE CESARE. Il contratto! Benissimo; ma la legge deve dirlo; deve almeno accennare che le obbligazioni dell'acquirente in quanto alle clausole opportune e necessarie pel bonificamento risulteranno dal contratto.

Perciò prego l'Ufficio Centrale a meditare un tantino sopra questo articolo 18, e di dare ad esso un'altra forma con cui sia almeno garantito l'interesse dello Stato rispetto al bonifica-mento, che è lo scopo vero della legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dichiaro che in massima tanto io, quanto il mio Collega Guardasigilli, accettiamo l'introduzione nella legge di un articolo equivalente a quello che portano le disposizioni dell'articolo 18 aggiuntivo.

L'onorevole Devincenzi ha osservato che il Ministro dei Lavori Pubblici si può sempre valere della legge di espropriazione per causa di utilità pubblica. Questo sta bene per le opere che deve fare lo Stato, ma qui, secondo la Relazione, si tratta anche di bonificazione privata.

E per verità, quantunque dichiaro di accettare questa aggiunta, intesa a favorire le bonifiche anche minuscole, debbo dichiarare altresì che non so che applicazione potrà trovare, dopo che fossero eseguite le disposizioni dell'articolo 2.

Veramente tutto ciò che è prescritto dai due alinea dell'articolo 2, una volta eseguito il bonificamento dell'Agro romano, è finito, e non so cosa altro resti a bonificare: nondimeno accetto l'introduzione di questo articolo perchè credo potrà avvenire il caso che, essendovi un fondo paludoso di proprietà demaniale, possa da qualche privato essere acquistato coll'obbligo di bonificarlo, risparmiando ai consorzi una parte della spesa, alla quale

dovrebbero di necessità sobbarcarsi per effetto della disposizione dell'articolo 2.

Per parte mia, nella qualità di Ministro dei Lavori Pubblici, devo dichiarare francamente che pochissimi credo che saranno i casi nei quali il Ministro dei Lavori Pubblici potrà dare il suo assenso per il caso riconosciuto di bonificazione, imperocchè il Ministro dei Lavori Pubblici, per bonificazione dei terreni, secondo la natura del proprio Ministero, intende prosciugamento dei terreni, colmate o qualche cosa di simile ai lavori idraulici; in sostanza quei lavori che conducono al miglioramento dell'aria, ma non più in là.

Se dopo ciò si volessero intendere autorizzate queste trattative private per tentare coltivazioni, le quali potessero sotto un altro aspetto arrecare qualche miglioramento anche igienico, ma principalmente agricolo, ciò sfuggirebbe all'azione del Ministro dei Lavori Pubblici, ed in questo caso nell'articolo bisognerebbe spiegare chiaramente il concetto che lo informa, perchè, se si trattasse di coltivazione la quale potesse avere un fine bonificatorio, io dico che lo posso credere, ma come Ministro dei Lavori Pubblici non potrei assumere la responsabilità di dichiarare che questo mezzo guiderebbe realmente ad un fine di bonificazione. Io non sono chiamato a conoscere che degli effetti di bonificazione relativi all'arte dell'ingegnere.

In quanto all'autorizzazione che sarebbe demandata al Ministro dei Lavori Pubblici perchè la Giunta liquidatrice potesse procedere a partito privato, vale a dire con forma diversa da quella della legge generale di contabilità, all'alienazione o all'affitto dei beni ecclesiastici compresi nell'Agro romano, io credo che sia meglio introdurre qualche inciso che spieghi che il Ministro dei Lavori Pubblici non farà che un'istruttoria per conoscere se quel fondo sia in quelle condizioni da poter essere alienato per fine di bonificazione, ma tutto ciò che riguarda l'opera della Giunta liquidatrice deve essere sotto la dipendenza del Ministero competente.

A tal uopo il mio Collega, il Ministro dei Culti, ha preparato una diversa dizione dell'articolo 18.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sostituirei all'articolo 18 il presente:

« La Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, potrà essere autorizzata ad alienare o dare in affitto per un termine non maggiore di 20 anni, con dispensa dai pubblici incanti, i beni ecclesiastici soppressi o conservati, posti nell'Agro romano.

« Tale autorizzazione sarà data volta per volta dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio di Stato e con l'adesione del Ministro dei Lavori Pubblici, al quale spetterà poi la vigilanza e l'azione giuridica per la esecuzione dei rispettivi bonificamenti ».

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima ha la parola l'onorevole Senatore Torelli, poscia l'onorevole Devincenzi e quindi l'accorderò all'onorevole De Cesare. L'onorevole Torelli ha facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. Pregherei l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia se volesse avere la bontà di mandare al banco della Commissione la formola del nuovo articolo perchè l'abbiamo udito per la prima volta; così la Commissione lo potrà esaminare, specialmente nella parte che riguarda l'affittanza di 20 anni, che a me fin d'ora pare perfettamente inutile.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Caracciolo ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Pregherei che l'articolo di cui ha dato lettura l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, fosse rimandato alla Commissione, affinchè essa lo potesse studiare, e nella tornata di domani poi esprimere il suo parere definitivo sull'accettazione, o no, dello articolo stesso.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Intanto questo articolo si intende rinviato alla Commissione perchè nella tornata di domani ne riferisca.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per

conversione in legge del reale decreto 26 luglio 1877, N. 4009, serie II, con cui si approva la convenzione addizionale pel servizio marittimo fra Brindisi e Taranto con prolungamento senza sussidio a Catania e Messina, (V. *Atti del Senato*, N. 25).

Ho l'onore di presentare un altro progetto di legge per autorizzazione di maggiore spesa pel complemento del concorso dello Stato accordate alle Provincie di Chieti e di Teramo nella costruzione del Ponte sul fiume Pescara presso Villanova. (V. *Atti del Senato*, N. 26).

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Ora prego i signori Senatori, scrutatori delle schede per l'una e l'altra votazione di procedere allo spoglio delle urne.

(Il Presidente invita il Senatore Amari, Vice-Presidente, a sostituirlo nel seggio della Presidenza. — L'onor. Senatore Amari prende il posto del Presidente.)

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un Senatore a compimento della Commissione pel monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di Sua Maestà Vittorio Emanuele II:

Senatori votanti . . . . .	82
Maggioranza . . . . .	42
Il Senatore Cadorna Raffaele ebbe voti	47
» Finali »	29
Dispersi . . . . .	6

Rimane dunque eletto il Senatore Cadorna Raffaele.

Risultato della votazione per la nomina di un Senatore a compimento della Commissione d'inchiesta sulle condizioni finanziarie del Comune di Firenze:

Senatori votanti . . . . .	85
Il Senatore Casati ebbe voti	51
» Jacini »	19
» Finali »	3
Schede bianche . . . . .	4

Un solo voto ebbero i signori Senatori: Massarani, Cadorna, Pica, Manzoni, Prinetti, De Filippo e Rasponi.

Rimane dunque eletto l'onorevole Senatore Casati.

Leggo l'ordine del giorno della tornata di domani:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Maggiore spesa pel compimento della galleria del Colle di Tenda;

Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia;

Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali;

Nuova proroga dei termini per l'affranca-mento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Bonificazione dell'Agro romano;

Spesa per la costruzione di una diramazione ferroviaria all'arsenale della Spezia;

Leva militare sui giovani nati nel 1858;

Approvazione di contratti tra il Governo ed il Municipio di Messina per la costruzione della dogana e dei magazzini generali e pei lavori nel porto;

Spesa per l'ampliamento del locale ad uso della Capitaneria di porto in Palermo;

Costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).

### Rettificazione.

Alla pag. 366, col. 2, linea 28, invece di « cadetto nel marzo 1875 », leggasi « 1815 »; - « sottotenente nel dicembre 1877 », leggasi « 1817 ».